





NEW  
GUN  
REGIF





**REGIONE MARCHE**  
GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. \_\_\_\_\_

seduta del <b>26 SET 2011</b>
delibera <b>1254</b>

pag. <b>2</b>
------------------

OGGETTO: Reg. CE 73/09 - D.M. n. 10346 del 13/5/2011: applicazione del regime di condizionalità della Politica Agricola Comune - PAC nella Regione Marche per l'annualità 2011 .

**LA GIUNTA REGIONALE**

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla Posizione di funzione Struttura Decentrata di Ancona e Irrigazione istituita presso il Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del dirigente del servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

con votazione, resa in forma palese, riportata a pag. 1;

**DELIBERA**

- di stabilire, in attuazione dell'art. 1, comma 1 del D.M. MIPAAF n. 10346 del 13/5/2011 (GURI n. 176 d31 30/07/2011), gli impegni applicabili, per l'annualità 2011, a livello regionale per il regime di condizionalità, così come elencati nell'allegato al presente atto, identificato come "All. A", del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
- di stabilire che, in assenza di specifiche disposizioni regionali va in ogni caso rispettata la normativa di riferimento nazionale richiamata nell'allegato, "All.A", al presente atto del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
- di approvare il "REGISTRO TRATTAMENTI E FERTILIZZAZIONI EFFETTUATI", riportato in allegato, "All. B", al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale, che ha anche validità ed efficacia per l'attuazione delle Misure agroambientali del PSR e come elemento base per il sistema di tracciabilità dei mangimi di cui al Reg. (CE) 183/2005 ;

*M* *Rg*



**REGIONE MARCHE**  
GIUNTA REGIONALE

seduta del  
**26 SET 2011**  
delibera  
**1254**

pag.  
**3**



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. \_\_\_\_\_

- che la compilazione del REGISTRO indicato al punto precedente spetta a tutte le aziende agricole operanti nel territorio regionale per quanto concerne i trattamenti fitosanitari; si precisa che la compilazione di questo registro relativamente alla voce fertilizzazioni, non è vincolante ai fini della condizionalità al di fuori delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (ZVN) . Nelle ZVN è obbligatoria solamente la registrazione dei fertilizzanti azotati .
- di delegare alla competente Posizione di Funzione Struttura Decentrata di Ancona e Irrigazione del Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca, l'adozione di eventuali atti per dare piena attuazione alla presente deliberazione;
- di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ed all'AGEA, Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;
- la DGR n. 2 del 11/01/2010 (condizionalità 2010) viene sostituita dalla presente deliberazione che regola la condizionalità 2011 a valere sull'anno solare 2011 (da 1/1/2011 a 31/12/2011) ;
- di stabilire che la presente deliberazione venga pubblicata integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche.

**IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA**  
(Dott.ssa Elisa MORONI)

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA**  
(Gian Mario SPACCA)

*Al* *Rg*

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

### NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Reg. (CE) n. 1782/03 del Consiglio e successive modificazioni;
- Reg. (CE) n. 796/2004 della Commissione e successive modificazioni;
- D.G.R. n. 159 del 20 febbraio 2006 (condizionalità 2006);
- D.G.R. n. 151 del 26 febbraio 2007 (condizionalità 2007);
- D.G.R. n. 1453 del 3 dicembre 2007 (condizionalità 2008);
- D.G.R. n. 1886 del 22 dicembre 2008 (condizionalità 2009);
- D.G.R. n. 2 del 11 gennaio 2010 (condizionalità 2010);
- D.G.R. n. 1270 del 2 settembre 2010 (integrazione per condizionalità 2010);
- D.M. 21 dicembre 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 301 del 29 dicembre 2006, relativo alla “disciplina del regime di condizionalità della PAC e abrogazione del decreto ministeriale 15 dicembre 2005 (Decreto n. 12541)”;
- D.M. n. 16809 del 24 novembre 2008, relativo a “Modifica ed integrazione del decreto ministeriale 21 dicembre 2006, n. 12541, recante “Disciplina del regime di condizionalità della PAC e abrogazione del decreto ministeriale 15 dicembre 2005” “;
- Reg. (CE) n. 73/09 del Consiglio del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;
- D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009, relativo alla “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”.
- D.M. n. 10346 del 13 maggio 2011, concernente “Modifica al decreto n. 30125 del 22 dicembre 2009, recante <<Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale>>”.

### MOTIVAZIONI ED ESITO DELL'ISTRUTTORIA

Il regime di condizionalità che viene instaurato a livello regionale, in attuazione della riforma della Politica Agricola Comune (PAC) prevista dal Reg. CE n. 1782/03, subordina il pagamento integrale degli aiuti diretti al rispetto di taluni Criteri di Gestione Obbligatorie (CGO) ed al rispetto delle norme relative alle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA).

Occorre quindi tener conto che detti CGO sono finalizzati ad incorporare nelle organizzazioni comuni dei mercati una serie di requisiti fondamentali in materia ambientale, di sicurezza alimentare, di benessere e salute degli animali, secondo disposizioni già vigenti nell’ordinamento nazionale.

M  
PZ



**REGIONE MARCHE**  
GIUNTA REGIONALE

seduta del  
**26 SET 2011**  
delibera  
**1254**

pag.  
**5**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. \_\_\_\_\_

Analogamente, le norme relative alle BCAA sono volte a garantire un uso sostenibile dei terreni agricoli, evitando il rischio di degrado ambientale, che può determinarsi a seguito del ritiro dalla produzione e all'abbandono delle terre agricole .

Il recente Reg. (CE) n. 73/09 del Consiglio del 19 gennaio 2009, ha stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

A seguito dell'emanazione del DM n. 10346 del 13/5/2011, poiché le regole di condizionalità fanno riferimento all'anno solare 1/1/2011 – 31/12/2011, le Regioni per evidenti ragioni di trasparenza verso gli agricoltori interessati, sono chiamate a definire l'elenco degli impegni applicabili a livello territoriale entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale .

Con nota mail del 2/8/2011 l'ufficio SVRIS 3 del MIPAAF ha comunicato il Decreto Condizionalità per l'anno 2011 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30/07/2011.

Le modifiche apportate al provvedimento si sono rese necessarie per adeguamenti normativi alla OCM ortofrutta, all'anagrafe dei suini, agli obblighi per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari ed aggiornamenti della normativa ambientale. Dal 2012 sarà necessario prevedere un altro standard relativo alle fasce tampone lungo i corsi d'acqua .

E' stato quindi ripreso il documento approvato con la DGR 2 del 11/01/2010 per la condizionalità 2010 integrandolo con le disposizioni del DM n. 10346 del 13/5/2011 e delle indicazioni tecnico-operative del MIPAAF impartite durante le frequenti riunioni tecniche preparatorie di concertazione delle disposizioni nazionali che si sono succedute nel corso del 2010 e 2011.


Tutte le modifiche sono state effettuate sulla base delle indicazioni minime stabilite dal DM n. 10346 del 13/5/2011 per non gravare ulteriormente sugli agricoltori marchigiani, già provati dal 2005, anno di prima applicazione del regime di condizionalità, dalle incombenze derivate dal disaccoppiamento della Politica Agricola Comune (PAC) .

Le disposizioni previste nei citati allegati, "All. A" e " All. B", sono state definite avvalendosi anche della collaborazione delle strutture organizzative regionali competenti, sviluppata attraverso una serie di incontri tecnici, conclusa con una riunione che si è svolta il 18 maggio 2011, alla quale hanno partecipato anche i tecnici responsabili delle Organizzazioni Professionali Agricole.

In particolare gli atti A1e A5 sono stati aggiornati riportando quanto disposto dalle seguenti deliberazioni:

- D.G.R. n. 1106 del 1/8/2011 "L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione degli habitat naturali e delle specie animali di interesse

M Rg



**REGIONE MARCHE**  
GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. \_\_\_\_\_

seduta del <b>26 SET 2011</b>
delibera <b>1254</b>

pag.  
**6**

comunitario per i siti Natura 2000 ricadenti all'interno del Parco naturale regionale del Conero”.

- D.G.R. n. 1107 del 1/8/2011 “L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione dell’habitat seminaturale \*6210 nel sito della rete Natura 2000 “Zona di Protezione Speciale IT5330030 *Valnerina, Montagna di Torricchio, Monte Fema e Montecavallo*” .
- D.G.R. n. 1109 del 1/8/2011 “L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione degli habitat naturali e delle specie animali di interesse comunitario per alcuni siti Natura 2000 ricadenti all’interno del Parco nazionale dei Monti Sibillini, nei Comuni di Cessapalombo, Fiastra, Pievebovigliana, S.Ginesio, Visso, Pievetorina “.
- D.G.R. n. 1201 del 12/09/2011 “L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione dell’habitat seminaturale \*6210 nei siti Natura 2000 ricadenti all’interno del Parco naturale del Sasso Simone e Simoncello “.
- D.G.R. n. 1202 del 12/09/2011 “L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione dell’habitat seminaturale \*6210 nei siti Natura 2000 “Zona di Protezione Speciale IT5310031 *Monte Catria, Monte Acuto e Monte della Strega*” e “Sito di Importanza Comunitaria IT5310019 *Monte Catria, Monte Acuto*”, adottate dalla Comunità montana Catria e Nerone, Ambito 2B“
- D.G.R. n. 1252 del 26/09/2011 “ L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione degli habitat naturali e delle specie animali di interesse comunitario per la ZPS IT5330030 *Valnerina, Montagna di Torricchio, Monti Fema e Cavallo* nei comuni di Pievetorina, Visso, Serravalle di Chienti e Montecavallo e per la ZPS IT5330029 *Dalla Gola del Fiastrone al Monte Vettore* nel comune di Pievebovigliana, adottate dalla Comunità montana Ambito 5 “Marca di Camerino”.

Gli stessi documenti, con E-Mail del 20/09/2011, sono stati inviati preventivamente al MIPAAF al fine di armonizzare le norme regionali di condizionalità con le disposizioni nazionali .

L’AGEA Direzione Generale ha emanato la propria circolare relativa all’applicazione della condizionalità 2011 in data 16/09/2011, n. 101 .

Quanto definito dalle singole Regioni deve essere poi comunicato al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) ed all’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) che con propria circolare da emanarsi entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale, disporrà i controlli per l’annualità 2011; in assenza di disposizioni regionali specifiche le aziende agricole sono tenute al rispetto degli impegni indicati negli allegati A e B al D.M. n. 10346 del 13 maggio 2011.

E’ stato dato seguito ad una significativa attività di informazione per gli agricoltori, attraverso il sistema dei Servizi di Sviluppo Agricolo (SSA), ad opera delle

M RG



**REGIONE MARCHE**  
GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. \_\_\_\_\_

seduta del <b>26 SET 2011</b>
delibera <b>1254</b>

pag. <b>7</b>
------------------



organizzazioni professionali agricole, anche con il supporto diretto dei tecnici regionali e dell'ASSAM – Servizio Suoli, che hanno predisposto specifico materiale informatico divulgativo in parallelo a quanto svolto dal MIPAAF a livello nazionale .

Il Servizio Agricoltura Forestazione e Pesca, per migliorare ulteriormente l'attività di comunicazione, ha provveduto ad aggiornare la apposita sezione "Condizionalità" sul proprio sito internet istituzionale ([www.agri.marche.it](http://www.agri.marche.it)) ed ha continuato la sensibilizzazione e l'informazione degli imprenditori agricoli, affinché gli impegni per il rispetto e la salvaguardia dell'ambiente, a cui sono tenuti, possano essere acquisiti come un'opportunità piuttosto che come un aggravio. E' infatti indubbio che l'introduzione della condizionalità nella PAC ha innestato elementi di "programmazione" e di governance nella gestione del territorio, che prima erano meno evidenti, e che rappresenta quindi un prerequisito ai finanziamenti agricoli . La condizionalità, che sottende ad una politica efficace che verrà perseguita anche per il prossimo periodo di programmazione 2014-2020, deve infatti emergere sempre più come una leva fondamentale per garantire la competitività del modello agricolo europeo; l'internalizzazione dei "costi" in base al principio del **"chi inquina paga"** deve essere visto quindi come un "investimento" e non come un mero rispetto delle norme cogenti .


Per questo, negli allegati, "All. A" e " All. B", al presente atto, del quale costituiscono parti integranti e sostanziali, si è avuto cura di limitare gli aspetti burocratici a quelli assolutamente necessari per assicurare il rispetto delle disposizioni e delle normative di riferimento e per contribuire a qualificare l'agricoltura marchigiana. Anche per il 2010 viene riproposta la formale adozione del "registro trattamenti e fertilizzazioni effettuati", "All.B" al presente atto, chiamato anche "quaderno di campagna" per il fatto che assolve e risponde alla normativa sui fitofarmaci. Tale documento è stato proposto per meglio ottemperare all'atto A4 (direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento dai nitrati provenienti da fonti agricole) ed all'atto B9 (Direttiva 91/414/CEE concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari). La compilazione di questo REGISTRO spetta comunque a tutte le aziende agricole operanti nel territorio regionale per quanto concerne i trattamenti fitosanitari.

Per una migliore qualificazione dell'agricoltura marchigiana si ritiene quindi opportuno prevederne la tenuta per tutte le aziende agricole, addivenendo così ad un unico documento che avrà validità sia per eventuali richieste di finanziamento, per le modalità di controllo nonché per il monitoraggio dell'applicazione della buona pratica agricola e come base per la tracciabilità dei mangimi così come concertato con la competente "P.F. Veterinaria e sicurezza alimentare".

Nell'intento di rendere più agevole l'adempimento delle registrazioni dei trattamenti e delle fertilizzazioni gli agricoltori potranno utilizzare anche un modello diverso da quello proposto con il presente atto, purchè vengano fornite tutte le informazioni da questo previste.

Si precisa che la compilazione di questo registro relativamente alla voce "fertilizzazioni" non è vincolante ai fini della condizionalità al di fuori delle zone

M PG



**REGIONE MARCHE**  
GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. \_\_\_\_\_

seduta del <b>26 SET 2011</b>
delibera <b>1254</b>

pag. <b>8</b>
------------------

delimitate come vulnerabili da nitrati di origine agricola (ZVN) così come richiesto dal MIPAAF con nota n. 2155 del 22 maggio 2006 .

Si precisa che la DGR n. 2 del 11/01/2010 (condizionalità 2010) viene sostituita dalla presente deliberazione che regola la condizionalità 2011 a valere sull'anno solare 2011 (da 1/1/2011 a 31/12/2011) ;

Tutto ciò premesso è stato quindi predisposto l'allegato "A" che costituisce parte integrale del presente atto che definisce i criteri applicativi del regime della condizionalità nella Regione Marche per il 2011.

**PROPOSTA**

In considerazione di quanto sopra esposto si propone alla Giunta Regionale l'adozione di una deliberazione avente per oggetto: " Reg. CE 73/09 - D.M. n. 10346 del 13/5/2011: applicazione del regime di condizionalità della Politica Agricola Comune - PAC nella Regione Marche per l'annualità 2011 " .

**Il Responsabile del Procedimento**

(Roberto Gatto)

**Posizione di Funzione Struttura Decentrata di Ancona e Irrigazione**

VISTO  
Il dirigente responsabile  
(Dot. Roberto Luciani)

**PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE  
DEL SERVIZIO AGRICOLTURA FORESTAZIONE E PESCA**

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale.

BZ



**REGIONE MARCHE**  
GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. \_\_\_\_\_

seduta del
<b>26 SET 2011</b>
delibera
<b>1254</b>

REGIONE  
pag. **9**

Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della regione.

**Il Dirigente del Servizio**  
*avv. Cristina Martellini*

**IL DIRIGENTE/VICARIO**  
*(Dott. Roberto Luciani)*

La presente deliberazione si compone di n. 88 pagine, di cui n. 79 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

**Il Segretario della Giunta Regionale**

*(D.ssa Elisa Moroni)*

Rg



ALLEGATO ALLA DELIBERA

N° 1254 DEL 26 SET 2011

“All. A” alla DGR n. 1254 del 26/9/2011 (BURM n. del )



**REGIONE MARCHE**  
**GIUNTA REGIONALE**

SERVIZIO AGRICOLTURA, FORESTAZIONE E PESCA  
P.F. Struttura Decentrata Agricoltura e Irrigazione  
Via Tiziano, 44 - 60125 ANCONA

**RECEPIMENTO DEL**  
**DECRETO del MINISTERO DELLE POLITICHE**  
**AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**

**13 maggio 2011 (n. 10346)**

**<< Modifica al decreto n. 30125 del 22 dicembre 2009, recante**  
**“Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del**  
**Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni**  
**per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei**  
**programmi di sviluppo rurale” >>**

**CONDIZIONALITA' 2011 REGIONE MARCHE**




## PARTE PRIMA

---

**ELENCO "A" DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI DI  
CUI AGLI ARTICOLI 4 E 5 E A NORMA DELL'ALLEGATO II  
DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/09**

---



**Atto A1 – Direttiva 2009/147/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici**

Articolo 3 paragrafo 1, articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4 e articolo 5 lettere a), b) e d)

*Recepimento)*

- **Deliberazione 26 marzo 2008. Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Modifica della deliberazione 2 dicembre 1996 del Ministero dell'ambiente, recante: «Classificazione delle Aree protette». (Repertorio n. 119/CSR). (G.U. n. 137 del 13 giugno 2008);**
- **DPR 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003) e successive modifiche ed integrazioni;**
- **Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. della Repubblica Italiana n. 224 del 24 settembre 2002);**
- **Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” (G.U. n. 258 del 6 novembre 2007) e successive modifiche ed integrazioni;**
- **Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 19 giugno 2009 “Elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE” (G.U. n. 157 del 9 luglio 2009).**

*Recepimento regionale*

- **D.G.R. n. 1701 del 1/8/2001(Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE – individuazione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e definizione degli adempimenti procedurali in ordine alla valutazione di incidenza di cui all’art. 5 del DPR 357/97) pubblicata sul B.U.R.M. n. 88 del 31/08/2000;**
- **D.G.R. n. 1471 del 27/10/2008 “DPR 357/97. Decreto ministeriale 17 ottobre 2007. Adeguamento delle misure di conservazione generali per le Zone di Protezione Speciale di cui alla direttiva 79/409/CEE e per i Siti di Importanza Comunitaria di cui alla direttiva 92/43/CEE.**
- **D.G.R. n. 1036 del 22/06/2009 “DPR 357/97. Decreto ministeriale 22 gennaio 2009. Adeguamento delle misure di conservazione generali per le Zone di Protezione Speciale di cui alla direttiva 79/409/CEE e per i Siti di Importanza Comunitaria di cui alla direttiva 92/43/CEE. Modifiche ed integrazioni alla DGR 1471 del 27 ottobre 2008 “.**
- **D.G.R. n. 1106 del 1/8/2011 “L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione degli habitat naturali e delle specie animali di interesse comunitario per i siti Natura 2000 ricadenti all’interno del Parco naturale regionale del Conero”.**



- D.G.R. n. 1107 del 1/8/2011 “L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione dell’habitat seminaturale \*6210 nel sito della rete Natura 2000 “Zona di Protezione Speciale IT5330030 *Valnerina, Montagna di Torricchio, Monte Fema e Montecavallo*” .
- D.G.R. n. 1109 del 1/8/2011 “L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione degli habitat naturali e delle specie animali di interesse comunitario per alcuni siti Natura 2000 ricadenti all’interno del Parco nazionale dei Monti Sibillini, nei Comuni di Cessapalombo, Fiastra, Pievebovigliana, S.Ginesio, Visso, Pievevitorina “.
- D.G.R. n. 1201 del 12/09/2011 “L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione dell’habitat seminaturale \*6210 nei siti Natura 2000 ricadenti all’interno del Parco naturale del Sasso Simone e Simoncello “ .
- D.G.R. n. 1202 del 12/09/2011 “L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione dell’habitat seminaturale \*6210 nei siti Natura 2000 “Zona di Protezione Speciale IT5310031 *Monte Catria, Monte Acuto e Monte della Strega*” e “Sito di Importanza Comunitaria IT5310019 *Monte Catria, Monte Acuto*”, adottate dalla Comunità montana Catria e Nerone, Ambito 2B“
- D.G.R. n. 1252 del 26/09/2011 “ L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione degli habitat naturali e delle specie animali di interesse comunitario per la ZPS IT5330030 *Valnerina, Montagna di Torricchio, Monti Fema e Cavallo* nei comuni di Pievevitorina, Visso, Serravalle di Chienti e Montecavallo e per la ZPS IT5330029 *Dalla Gola del Fiastrone al Monte Vettore* nel comune di Pievebovigliana, adottate dalla Comunità montana Ambito 5 “Marca di Camerino”.

### **Descrizione degli impegni applicabili a livello dell’azienda agricola**

1. Le seguenti Norme sono da considerarsi misure minime di conservazione per le Zone di Protezione Speciale e vanno applicate a tutto il territorio delimitato tale.
  - a. E’ vietata l’eliminazione dei seguenti elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario: - gli elementi diffusi di cui all’art. 37 delle NTA del PPAR appartenenti alle specie di cui all’articolo 20 della legge regionale n. 6/2007, fatte salve le deroghe previste dagli articoli 21 e 24 della stessa legge regionale; - i muretti a secco, gli stagni (non comprendenti gli invasi artificiali utilizzati a fini irrigui), i maceri, le pozze di abbeverata, i fossi, le risorgive; sono fatti salvi gli eventuali interventi di utilizzazione o manutenzione periodica della vegetazione arborea e arbustiva e sono fatte salve le deroghe per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità.
  - b. E’ vietato il prelievo di acque stagnanti, tranne che per l’abbeverata del bestiame e per esigenze di protezione civile, avendo cura comunque di lasciare sempre un quantitativo minimo di acqua nel sito stesso (minimo livello vitale). Non vengono considerate acque stagnanti le acque contenute in invasi artificiali usati a scopo irriguo.
  - c. E’ vietata l’eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita; sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti, eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile.
  - d. E’ vietata l’esecuzione di livellamenti non autorizzati dall’ente gestore; sono fatti salvi i livellamenti ordinariamente eseguiti per la preparazione del letto di semina.
  - e. E’ vietata la produzione e la coltivazione di specie che contengono OGM, per evitare le ibridazioni genetiche delle specie da salvaguardare.
  - f. E’ vietata la conversione ad altri usi delle superfici a pascolo permanente di cui all’art. 2, punto 2 del regolamento (CE) n. 796/04.



g. E' vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali e seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti:

- 1) superfici a seminativo ai sensi dell'art. 2, punto 1 del regolamento (CE) n. 796/04, comprese quelle con colture esentate dall'obbligo di ritiro dalla produzione di cui ai paragrafi a) e b) dell'art. 55 del regolamento (CE) n. 1782/03;
- 2) superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche ed ambientali a norma dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1782/03.

Sono fatti salvi, in ogni caso, gli interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente.

- h. Sulle superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e sulle superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1782/03, si deve garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno e si devono attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/03. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra l'1 marzo e il 31 luglio di ogni anno.
- i. Sono vietati la distruzione o il danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli; è vietato, altresì, disturbare deliberatamente le specie di uccelli durante il periodo di riproduzione e dipendenza.

In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

1. pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2. terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3. colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'art. 1, lettera c) del decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
5. sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione.

In deroga all'obbligo di sospensione delle pratiche agronomiche in periodo di divieto sono ammesse le seguenti operazioni, tese a limitare la disseminazione e la propagazione di vegetazione indesiderata:

- operazioni di sfalcio o trinciatura; è comunque escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico erboso;
- pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, garantendo un equilibrato sfruttamento del cotico erboso.

Come da allegati 3 e 4 della DGR 1471/08 di seguito si precisa l'Assegnazione delle ZPS alle tipologie ambientali di riferimento nonché le Misure minime di conservazione per le Zone di Protezione Speciale sulla base delle tipologie ambientali di riferimento



### Assegnazione delle ZPS alle tipologie ambientali di riferimento

Codice ZPS	Denominazione ZPS	Tipologie ambientali di riferimento
IT5310011	Bocca Serriola	Ambienti misti mediterranei; ambienti forestali delle montagne mediterranee.
IT5310018	Serre del Burano	Ambienti misti mediterranei; ambienti forestali delle montagne mediterranee.
IT5310022	Fiume Metauro da Piano di Zucca alla foce	Ambienti misti mediterranei; ambienti fluviali.
IT5310023	Esotici della Valmarecchia	Ambienti misti mediterranei; ambienti fluviali.
IT5310024	Colle San Bartolo e litorale pesarese	Ambienti misti mediterranei.
IT5310025	Calanchi e praterie aride della media Valle del Foglia	Ambienti misti mediterranei; ambienti fluviali.
IT5310026	Monte Carpegna e Sasso Simone e Simoncello	Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti forestali delle montagne mediterranee.
IT5310027	Mombaroccio e beato Sante	Ambienti misti mediterranei; ambienti forestali delle montagne mediterranee.
IT5310028	Tavernelle sul Metauro	Ambienti fluviali.
IT5310029	Furlo	Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti forestali delle montagne mediterranee; ambienti misti mediterranei.
IT5310030	Monte Nerone e Monti di Montiego	Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti forestali delle montagne mediterranee; ambienti misti mediterranei.
IT5310031	Monte Catria, Monte Acuto e Monte della Strega	Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti forestali delle montagne mediterranee; ambienti misti mediterranei.
IT5310032	Valmarecchia	Ambienti fluviali.
IT5320009	Fiume Esino in località Ripa Bianca	Ambienti fluviali; zone umide.
IT5320015	Monte Conero	Ambienti misti mediterranei; ambienti agricoli; corridoi di migrazione.
IT5320016	Valle Scappuccia	Ambienti misti mediterranei.
IT5320017	Gola della Rossa e di Frasassi	Ambienti misti mediterranei.
IT5320018	Monte Cucco e Monte Columeo	Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti forestali delle montagne mediterranee.
IT5330008	Valle Rapedegna e Monte Cardosa	Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti forestali delle montagne mediterranee.
IT5330025	Monte San Vicino e Monte Canfaieto	Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti forestali delle montagne mediterranee; ambienti misti mediterranei.
IT5330026	Monte Giuoco del pallone	Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti forestali delle montagne mediterranee; ambienti misti mediterranei.
IT5330027	Gola di Sant'Eustachio, Monte d'Aria e Monte Letegge	Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti misti mediterranei.
IT5330028	Valle Scurosa, Piano di Montelago, e Gola di Pioraco	Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti forestali delle montagne mediterranee; ambienti misti mediterranei.

IT5330029	Dalla Gola del Fiastrone al Monte Vettore	Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti forestali delle montagne mediterranee; ambienti misti mediterranei.
IT5330030	Valnerina, Montagna di Torricchio, Monte Fema, Montecavallo	Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti forestali delle montagne mediterranee; ambienti misti mediterranei.
IT5340004	Montagna dei Fiori	Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti misti mediterranei.
IT5340016	Monte Oialona Colle Propezzano	Ambienti aperti delle montagne mediterranee; ambienti forestali delle montagne mediterranee.
IT5340021	Monte dell'Ascensione	Ambienti misti mediterranei; ambienti forestali delle montagne mediterranee.
IT5340022	Litorale di Porto d'Ascoli	Zone umide; ambienti agricoli.

## Misure minime di conservazione per le Zone di Protezione Speciale sulla base delle tipologie ambientali di riferimento

### 1. ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti aperti delle montagne mediterranee.

#### Attività regolamentate.

- La gestione delle strade ad uso forestale e della viabilità forestale avviene nel rispetto delle vigenti Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale regionali. Sulla citata viabilità verrà evitata l'asfaltatura, salvo che per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica ovvero di stabilità dei versanti.
- Gli organismi di gestione dei siti Natura 2000 regolamentano il pascolo al fine di ridurre i fenomeni di eccessivo sfruttamento del cotico erboso, anche per consentire la transumanza e la monticazione estiva.

Attività favorite. Ai fini della conservazione delle specie e degli habitat caratteristici della tipologia ambientale, sono favorite:

- il mantenimento delle attività agro-silvo-pastorali estensive e in particolare il recupero e la gestione delle aree a prato permanente e a pascolo, evitando il danneggiamento o la rottura del cotico erboso;
- il controllo della vegetazione arbustiva nei prati e pascoli aridi;
- il mantenimento e il recupero del mosaico di aree a vegetazione erbacea e arbustiva.

### 2. ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti forestali delle montagne mediterranee.

#### Divieti ed obblighi.

- E' vietato il taglio degli alberi in cui sia accertata la presenza di nidi.
- E' vietato l'utilizzo degli impluvi e dei canali costituiti da corsi d'acqua perenni quali vie di esbosco di legname a valle, a meno che non si utilizzino canalette, risine, fili a sbalzo o teleferiche.
- Gli interventi selvicolturali previsti nei Piani forestali devono adottare, in fase esecutiva, tutte le indicazioni contenute nei Piani stessi. Qualora tali indicazioni siano assenti o giudicati insufficienti dall'Ente di gestione del sito Natura 2000, lo stesso ente di gestione può prevederle nei propri atti e proporle all'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni in materia forestale.

- In ogni intervento forestale dovrà essere garantita la conservazione di tutte le specie fruttifere forestali presenti, un'adeguata presenza delle specie secondarie ed accessorie, la presenza degli esemplari monumentali, ad invecchiamento indefinito, di alcuni alberi secchi e di tutti quelli cavi, in qualsiasi stato fenotipico o di sviluppo si trovino, ferma restando, per gli alberi secchi, la valutazione dell'ente competente riguardo problematiche fitosanitarie.
- Per le attività forestali, con riferimento alle modalità di governo dei boschi, compreso il rilascio delle matricine nei boschi cedui, l'estensione dei tagli, le norme sui tagli intercalari e l'apertura di nuove strade e piste forestali a carattere permanente, si applicano le vigenti Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale regionali e le disposizioni della l.r. n. 6/2005, legge forestale regionale. Qualora i Piani di gestione o le misure di conservazione dei siti Natura 2000 prevedano modalità di governo e trattamento dei boschi diverse da quelle disposte dalle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale regionali, sono sottoposte al parere vincolante della struttura regionale competente in materia di foreste, ai sensi dell'art. 34, comma 2 della l.r. n. 6/2005.



#### Attività regolamentate.

- Gli interventi selvicolturali di fine turno a carico dei cedui e delle fustaie saranno sospesi nel periodo di riproduzione delle specie faunistiche, elencate nell'allegato II della Dir. 92/40/CEE e nell'allegato I della Dir. 79/409/CEE, per le quali i siti sono stati istituiti e qualora gli ambiti di intervento costituiscano habitat riproduttivo delle stesse specie.

La sospensione si applica alle sole operazioni di abbattimento, di apertura, allargamento o manutenzione della viabilità di servizio forestale e di esbosco con mezzi meccanici, escluse le operazioni di depezzamento, ramatura, spalcatura, potatura, concentramento ed allestimento.


Nel caso di interventi di miglioramento forestale (cure colturali, conversioni e trasformazioni), la sospensione si applica agli interventi di apertura, allargamento o manutenzione della viabilità di servizio forestale e all'esbosco con mezzi meccanici.

Il periodo di sospensione può essere ridotto per cause di forza maggiore, quali avverse condizioni meteorologiche che abbiano impedito l'abbattimento, gli interventi sulla viabilità di servizio forestale e/o l'esbosco.

- La gestione delle strade ad uso forestale e della viabilità forestale deve avvenire nel rispetto delle vigenti Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale regionali. Sulla citata viabilità verrà evitata l'asfaltatura, salvo che per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica ovvero di stabilità dei versanti.
- Qualora più interventi selvicolturali frazionati gravino sullo stesso habitat naturale o di specie, indicati nel formulario della ZPS interessata, l'ente di gestione del medesimo sito Natura 2000 può richiedere che gli interventi vengano sottoposti a Valutazione di incidenza.

#### Attività favorite. Ai fini della conservazione delle specie e degli habitat caratteristici della tipologia ambientale sono favorite:

- le attività agro-silvo-pastorali in grado di mantenere una struttura disetanea dei soprassuoli e la presenza di radure e chiarie all'interno delle compagini forestali;
- la conservazione di prati e di aree aperte all'interno del bosco anche di media e piccola estensione e di pascoli ed aree agricole, anche a struttura complessa, nei pressi delle aree forestali;
- il mantenimento o la promozione di una struttura delle compagini forestali caratterizzata dall'alternanza di diversi tipi di governo del bosco (ceduo, ceduo sotto



fustaia, fustaia disetanea, ceduo composto, fustaia coetanea), mantenendo, se presenti, le vecchie matricine che non abbiano chioma troppo espansa o aduggiante;

- la conservazione del sottobosco e di tutte le piante da frutto;
- il mantenimento di una presenza adeguata di piante morte, annose o deperienti, utili alla nidificazione ovvero all'alimentazione dell'avifauna;
- la gestione forestale che favorisca la disetaneità e l'aumento della biomassa vegetale morta;
- il mantenimento degli elementi forestali di bosco non ceduo, anche di parcelle di ridotta dimensione, nei pressi di bacini idrici naturali e artificiali;
- la preservazione dagli interventi selvicolturali di una fascia di 10 m di larghezza per lato lungo i maggiori impluvi e di una congrua fascia di rispetto sui crinali e negli ecotoni;
- il mantenimento del management passato, sottoposto ai regolamenti forestali, qualora si reputi che proprio le pratiche selvicolturali tradizionali (ceduazione, pascolo in bosco, ecc) siano tra i fattori determinanti la presenza dell'habitat comunitario;
- le modalità di esbosco a basso impatto (animali da soma, cavalli di ferro, canalette, filo a sbalzo, avvallamento manuale degli assortimenti) in percorsi obbligatori prestabiliti.

### 3. ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti misti mediterranei.

#### Divieti ed obblighi.

- E' vietato il taglio degli alberi in cui sia accertata la presenza di nidi.
- E' vietato l'utilizzo degli impluvi e dei canali costituiti da corsi d'acqua perenni quali vie di esbosco di legname a valle, a meno che non si utilizzino canalette, risine, fili a sbalzo o teleferiche.
- Gli interventi selvicolturali previsti nei Piani forestali devono adottare, in fase esecutiva, tutte le indicazioni contenute nei Piani stessi. Qualora tali indicazioni siano assenti o giudicati insufficienti dall'Ente di gestione del sito Natura 2000, lo stesso ente di gestione può prevederle nei propri atti e proporle all'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni in materia forestale.
- In ogni intervento forestale, in dipendenza della forma di governo e del tipo di trattamento previsti dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale regionali, dovrà essere garantita un'adeguata presenza delle specie fruttifere forestali, delle secondarie ed accessorie, la presenza degli esemplari monumentali, ad invecchiamento indefinito, di alcuni alberi secchi e di tutti quelli cavi, in qualsiasi stato fenotipico o di sviluppo si trovino, ferma restando, per gli alberi secchi, la valutazione dell'ente competente riguardo le problematiche fitosanitarie.
- Per le attività forestali, con riferimento alle modalità di governo e trattamento dei boschi, compreso il rilascio delle matricine nei boschi cedui, l'estensione dei tagli, le norme sui tagli intercalari e l'apertura di nuove strade e piste forestali a carattere permanente, si applicano le vigenti prescrizioni di massima e polizia forestale regionali e le disposizioni della l.r. n. 6/2005, legge forestale regionale. Qualora i Piani di gestione o le misure di conservazione dei siti Natura 2000 prevedano modalità di governo e trattamento dei boschi diverse da quelle disposte dalle prescrizioni di massima e polizia forestale regionali, sono sottoposte al parere vincolante della struttura regionale competente in materia di foreste, ai sensi dell'art. 34, comma 2 della l.r. n. 6/2005.

#### Attività regolamentate.

- Gli interventi selvicolturali di fine turno a carico dei cedui e delle fustate saranno sospesi nel periodo di riproduzione delle specie faunistiche, elencate nell'allegato II della Dir. 92/40/CEE e nell'allegato I della Dir. 79/409/CEE, per le quali i siti sono stati istituiti e qualora gli ambiti di intervento costituiscano habitat riproduttivo delle stesse specie. La sospensione si applica alle sole operazioni di abbattimento, di apertura, allargamento o manutenzione della viabilità di servizio forestale e di esbosco con mezzi meccanici, escluse le operazioni di depezzamento, ramatura, spalcatura, potatura, concentramento ed allestimento.

Nel caso di interventi di miglioramento forestale (cure colturali, conversioni e trasformazioni), la sospensione si applica agli interventi di apertura, allargamento o manutenzione della viabilità di servizio forestale e all'esbosco con mezzi meccanici.

Il periodo di sospensione può essere ridotto per cause di forza maggiore, quali avverse condizioni meteorologiche che abbiano impedito l'abbattimento, gli interventi sulla viabilità di servizio forestale e/o l'esbosco.

- La gestione delle strade ad uso forestale e della viabilità forestale deve avvenire nel rispetto delle vigenti Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale regionali. Sulla citata viabilità verrà evitata l'asfaltatura, salvo che per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica ovvero di stabilità dei versanti.

- Qualora più interventi selvicolturali frazionati gravino sullo stesso habitat naturale o di specie, indicati nel formulario della ZPS interessata, l'ente di gestione del medesimo sito Natura 2000 può richiedere che gli interventi vengano sottoposti a Valutazione di incidenza.

Attività favorite. Ai fini della conservazione delle specie e degli habitat caratteristici della tipologia ambientale sono favorite:

- la conservazione, la manutenzione ed il ripristino, senza rifacimento totale, dei muretti a secco esistenti e la realizzazione di nuovi attraverso tecniche costruttive tradizionali e manufatti in pietra;
- la creazione di filari arborei-arbustivi con specie autoctone lungo i confini degli appezzamenti coltivati;
- la conservazione e il ripristino degli elementi naturali e seminaturali dell'agroecosistema come siepi, filari, laghetti, boschetti, stagni;
- la conservazione di una struttura disetanea dei soprassuoli e di aree aperte all'interno del bosco anche di media e piccola estensione e di pascoli ed aree agricole, anche a struttura complessa, nei pressi delle aree forestali;
- il mantenimento di una presenza adeguata di piante morte, annose o deperienti, utili alla nidificazione ovvero all'alimentazione dell'avifauna;
- il mantenimento degli elementi forestali di bosco non ceduo, anche di parcelle di ridotta dimensione, nei pressi di bacini idrici naturali e artificiali;
- il mantenimento o la promozione di una struttura delle compagini forestali caratterizzata dall'alternanza di diversi tipi di governo del bosco (ceduo, ceduo sotto fustaia, fustaia disetanea), mantenendo, se presenti, le vecchie matricine che non abbiano chioma troppo espansa o aduggiante;
- il controllo della vegetazione arbustiva nei prati e pascoli aridi;
- il ripristino di prati-pascolo e prati aridi a partire da seminativi in rotazione;
- il ripristino di prati e pascoli mediante la messa a riposo dei seminativi;
- la conservazione del sottobosco e di tutte le piante da frutto;
- la preservazione dagli interventi selvicolturali di una fascia di 10 m di larghezza per lato lungo i maggiori impluvi e di una congrua fascia di rispetto sui crinali e negli ecotoni;



df

- 
- il mantenimento del management passato, sottoposto ai regolamenti forestali, qualora si reputi che proprio le pratiche selvicolturali tradizionali (ceduazione, pascolo in bosco, ecc) siano tra i fattori determinanti la presenza dell'habitat comunitario;
  - le modalità di esbosco a basso impatto (animali da soma, cavalli di ferro, canalette, filo a sbalzo, avvallamento manuale degli assortimenti) in percorsi obbligatori prestabiliti.

#### 4. ZPS caratterizzate dalla presenza di zone umide.

##### Divieti ed obblighi.

- E' vietata la bonifica idraulica delle zone umide naturali.
- E' vietato il prosciugamento artificiale delle zone umide utilizzate come appostamento fisso di caccia nel periodo 1 febbraio – 15 luglio.
- E' vietato l'esercizio dell'attività venatoria in data antecedente all'1 ottobre, ad eccezione della caccia agli ungulati.
- E' vietato il decollo e l'atterraggio di velivoli ultraleggeri e di mezzi per il volo libero (deltaplani e paracadute per il parapendio).
- E' vietato, lungo i corsi d'acqua, il taglio ed il danneggiamento della vegetazione naturale e seminaturale acquatica sommersa, semisommersa e riparia, erbacea, arbustiva ed arborea, salvo specifica deroga, prevista dagli Enti di gestione dei siti Natura 2000, per gli interventi eseguiti dall'autorità idraulica, per ragioni connesse alla pubblica incolumità, alla gestione del sito e per altre ragioni connesse alle pratiche agricole.
- Gli enti di gestione dei siti Natura 2000 interessati dovranno effettuare il monitoraggio del livello idrico delle zone umide, in particolar modo durante la stagione riproduttiva delle specie ornitiche presenti, al fine di evitare sbalzi del medesimo.

Regolamentazione degli interventi. Gli organismi di gestione dei siti Natura 2000 regolamentano le seguenti attività, qualora ritenuto necessario per la conservazione delle specie e degli habitat caratteristici della tipologia ambientale:

- il taglio dei pioppeti occupati da garzaie, evitando gli interventi nei periodi di nidificazione;
- l'attività venatoria in presenza, anche parziale, di ghiaccio;
- le attività che comportino improvvise e consistenti variazioni del livello dell'acqua o la riduzione della superficie di isole ovvero zone affioranti,
- la realizzazione di sbarramenti idrici e degli interventi di artificializzazione degli alvei e delle sponde tra cui rettificazioni, tombamenti, canalizzazioni, arginature, riduzione della superficie di isole ovvero zone affioranti;
- gli interventi di controllo ovvero gestione della vegetazione spontanea arborea, arbustiva ed erbacea, all'interno delle zone umide e delle garzaie, in modo da evitare l'incendio, il diserbo chimico, le lavorazioni superficiali del terreno, durante il periodo riproduttivo dell'avifauna, fatti salvi gli interventi straordinari di gestione previa autorizzazione dell'ente gestore;
- l'utilizzo dei diserbanti e del pirodiserbo per il controllo della vegetazione della rete idraulica artificiale (canali di irrigazione, fossati e canali collettori).

Attività favorite. Ai fini della conservazione delle specie e degli habitat caratteristici della tipologia ambientale sono favorite:

- la riduzione dei nitrati immessi nelle acque superficiali nell'ambito di attività agricole;

- la messa a riposo a lungo termine dei seminativi, nonché la creazione di zone umide temporanee o permanenti o l'ampliamento di biotopi relitti gestiti per scopi ambientali;
- l'incentivazione dei metodi dell'agricoltura biologica, anche nelle aree agricole contigue alla zona umida;
- la creazione e il mantenimento di fasce tampone a vegetazione erbacea, spontanea o seminata, o arboreo-arbustiva di una certa ampiezza tra le zone coltivate e le zone umide;
- il mantenimento o il ripristino del profilo irregolare, con insenature e anfratti, dei contorni della zona umida;
- il mantenimento o il ripristino della vegetazione sommersa, natante ed emersa e dei terreni circostanti l'area umida;
- la gestione periodica degli ambiti di canneto, da realizzarsi esclusivamente al di fuori del periodo di riproduzione dell'avifauna, con sfalci finalizzati alla diversificazione strutturale, al ringiovanimento, al mantenimento di specchi d'acqua liberi, favorendo i tagli a rotazione per parcelle ed evitando il taglio raso;
- la creazione di isole e zone affioranti idonee alla nidificazione in aree dove questi elementi scarseggiano a causa di processi di erosione o di subsidenza;
- la realizzazione di sistemi per la fitodepurazione;
- la conservazione o il ripristino di elementi naturali tra gli stabilimenti balneari esistenti.



### 5. ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti fluviali.

#### Divieti ed obblighi.

- E' vietato, lungo i corsi d'acqua, il taglio ed il danneggiamento della vegetazione naturale e seminaturale acquatica sommersa, semisommersa e riparia, erbacea, arbustiva ed arborea, salvo specifica deroga, prevista dagli Enti di gestione dei siti Natura 2000, per gli interventi eseguiti dall'autorità idraulica, per ragioni connesse alla pubblica incolumità, alla gestione del sito e per altre ragioni connesse alle pratiche agricole.

Regolamentazione degli interventi. Gli organismi di gestione dei siti Natura 2000 regolamentano le seguenti attività, qualora ritenuto necessario per la conservazione delle specie e degli habitat caratteristici della tipologia ambientale:

- il taglio dei pioppeti occupati da garzaie, evitando gli interventi nel periodo di nidificazione;
- l'attività venatoria in presenza, anche parziale, di ghiaccio;
- la realizzazione di sbarramenti idrici e degli interventi di artificializzazione degli alvei e delle sponde tra cui rettificazioni, tombamenti, canalizzazioni, arginature, riduzione della superficie di isole ovvero zone affioranti;
- le captazioni idriche e le attività che comportino il prosciugamento, anche solo temporaneo, dei corsi d'acqua, o le improvvise e consistenti variazioni del livello dell'acqua, o la riduzione della superficie di isole o zone affioranti;
- la pioppicoltura ed arboricoltura da legno a ciclo breve all'interno delle golene;
- gli interventi di controllo ovvero gestione della vegetazione spontanea arborea, arbustiva ed erbacea, all'interno delle zone umide e delle garzaie, in modo che sia evitato il taglio, lo sfalcio, la trinciatura, l'incendio, il diserbo chimico, le lavorazioni superficiali del terreno, durante il periodo riproduttivo dell'avifauna, fatti salvi gli interventi straordinari di gestione previa autorizzazione dell'ente gestore;

- 
- l'utilizzo, in tutta l'area interessata dalla vegetazione, di diserbanti e del pirodiserbo per il controllo della vegetazione della rete idraulica artificiale (canali di irrigazione, fossati e canali collettori);
  - gli interventi, durante il periodo riproduttivo dell'avifauna, di taglio, sfalcio, trinciatura della vegetazione e delle formazioni arbustive.

Attività favorite. Ai fini della conservazione delle specie e degli habitat caratteristici della tipologia ambientale sono favorite:

- la messa a riposo a lungo termine dei seminativi, nonché la conversione dei terreni da pioppeto in boschi di latifoglie autoctone o in praterie sfalciabili, per ampliare biotopi relitti e per creare zone umide gestite per scopi ambientali all'interno delle golene;
- la creazione ed il mantenimento di fasce tampone a vegetazione erbacea (spontanea o seminata) o arboreo-arbustiva di una certa ampiezza tra le zone coltivate e le zone umide;
- la riduzione dei nitrati immessi nelle acque superficiali nell'ambito delle attività agricole;
- la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua;
- la realizzazione di sistemi per la fitodepurazione;
- la gestione periodica degli ambiti di canneto, da realizzarsi esclusivamente al di fuori del periodo di riproduzione dell'avifauna, con sfalci finalizzati alla diversificazione strutturale, al ringiovanimento, al mantenimento di specchi d'acqua liberi, favorendo i tagli a rotazione per parcelle ed evitando il taglio raso;
- la conversione dei terreni adibiti a pioppeto in boschi di latifoglie autoctone.

## 6. ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti agricoli.

Regolamentazione degli interventi. Gli organismi di gestione dei siti Natura 2000 regolamentano le seguenti attività, qualora ritenuto necessario per la conservazione delle specie e degli habitat caratteristici della tipologia ambientale:

- il taglio dei pioppeti occupati da garzaie, evitando gli interventi nel periodo di nidificazione;
- l'utilizzazione e le limitazioni nell'uso dei fanghi di depurazione, fatte salve le prescrizioni ed i divieti posti dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 recante attuazione della direttiva 86/278/CEE.

Attività favorite. Ai fini della conservazione delle specie e degli habitat caratteristici della tipologia ambientale sono favorite:

- la messa a riposo a lungo termine dei seminativi per creare zone umide (temporanee e permanenti) e prati arbustati gestiti esclusivamente per la flora e la fauna selvatica, in particolare nelle aree contigue alle zone umide e il mantenimento (tramite corresponsione di premi ovvero indennità) dei terreni precedentemente ritirati dalla produzione dopo la scadenza del periodo di impegno;
- il mantenimento ovvero il ripristino di elementi di interesse ecologico e paesaggistico tra cui siepi, frangivento, arbusti, boschetti, residui di sistemazioni agricole, maceri, laghetti;
- il mantenimento ovvero la creazione di margini o bordi dei campi, quanto più ampi possibile, lasciati incolti, mantenuti a prato o con essenze arboree e arbustive, non

- trattati con principi chimici e sfalciati fuori dal periodo compreso tra l'1 marzo e il 31 agosto;
- l'adozione dei sistemi di coltivazione dell'agricoltura biologica e integrata;
  - l'adozione di altri sistemi di riduzione o controllo nell'uso dei prodotti chimici in relazione: alle tipologie di prodotti a minore impatto e tossicità, alle epoche meno dannose per le specie selvatiche (autunno e inverno), alla protezione delle aree di maggiore interesse per i selvatici (cotono, bordi dei campi, zone di vegetazione seminaturale, ecc.);
  - il mantenimento quanto più a lungo possibile delle stoppie o dei residui colturali prima delle lavorazioni del terreno;
  - l'adozione delle misure più efficaci per ridurre gli impatti sulla fauna selvatica delle operazioni di sfalcio dei foraggi (come sfalci, andanature, ranghinature), di raccolta dei cereali e delle altre colture di pieno campo (mietitrebbiature), effettuando le stesse, ove tecnicamente possibile, partendo dal centro dell'appezzamento verso l'esterno.



### 7. ZPS caratterizzate dalla presenza di corridoi di migrazione.

#### Divieti ed obblighi.

- Divieto di esercizio dell'attività venatoria in data antecedente all'1 ottobre con l'eccezione della caccia agli ungulati.

Regolamentazione degli interventi. Gli organismi di gestione dei siti Natura 2000 regolamentano le seguenti attività, qualora ritenuto necessario per la conservazione delle specie e degli habitat caratteristici della tipologia ambientale:

- l'utilizzo di elicottero, deltaplano e parapendio al fine di non arrecare disturbo al flusso migratorio dell'avifauna.

Attività favorite. Ai fini della conservazione delle specie e degli habitat caratteristici della tipologia ambientale sono favorite:

- la conservazione delle aree aperte in cui si creano le correnti termiche utilizzate dagli uccelli veleggiatori;
- la sorveglianza durante il periodo di migrazione.


Si precisa che detti impegni valgono fermo restando l'obbligo della valutazione di incidenza per gli interventi, prevista dal DPR 357/97 e s.m.i. . Per le tipologie progettuali del settore Agricoltura soggette alla procedura di valutazione di impatto ambientale si rimanda agli allegati della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 (BURM n. 40 del 22/04/2004) e s.m.i. ed agli adempimenti previsti dalla L.R. n. 6/2007 .

### **Disposizioni specifiche:**

Da D.G.R. 1106/11

MISURE DI CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT E DELLE SPECIE DI INTERESSE COMUNITARIO SUI QUALI LE ATTIVITA' AGRO PASTORALI HANNO IMPATTI ACCERTATI, PER LA ZPS DENOMINATI "MONTE CONERO"

2) Misure di conservazione necessarie al mantenimento dell'avifauna per cui la ZPS "Monte Conero" è stata designata.

- 
- a) Obbligo del mantenimento di almeno il 50% della superficie aziendale a seminativo, non lavorata sino alla data del 31 agosto di ogni anno.
- b) Obbligo della trebbiatura dei cereali autunno vernini con un taglio ad un'altezza dal terreno superiore a 30 centimetri e del mantenimento delle stoppie fino al 31 Agosto. Sono previste deroghe specifiche in caso di allettamento del cereale e di utilizzo aziendale da parte di aziende zootecniche.
- c) Obbligo della creazione di fasce inerbite (di sole specie erbacee) dislocate con preferenza a fianco di canali, corsi d'acqua, siepi, strade interpoderali ed aree con vegetazione naturale, di larghezza pari a 6 metri e con uno sviluppo in lunghezza in rapporto agli ettari aziendali di almeno 100 metri ad ettaro. Possono contribuire alla costituzione del numero minimo di 100 metri ad ettaro anche fasce inerbite circolari di 6 metri di raggio che circondino querce camporili. Le fasce inerbite sono sfalciate una sola volta all'anno nel periodo invernale ed entro il mese di Febbraio.
- d) Obbligo della creazione di fasce inerbite (di sole specie erbacee) a fianco di aree umide, falesie e calanchi, di larghezza pari a 20 metri per tutta la lunghezza disponibile. Tali fasce sono sfalciate una sola volta all'anno nel periodo invernale ed entro il mese di Febbraio.

### 3) Misure di conservazione di aree Natura 2000 riconducibili agli Habitat 91E0\*.

- a) Creazione di fasce inerbite (di sole specie erbacee) a fianco dell'habitat forestale 91E0\* - *Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)*, di larghezza pari a 20 metri sviluppati per tutta la lunghezza del confine in questione. Tali fasce sono sfalciate una sola volta all'anno nel periodo invernale ed entro il mese di Febbraio.

-----  
Da D.G.R. 1107/11

MISURE DI CONSERVAZIONE DELL'AHABITAT \*6210 NEL SITO NATURA 2000 IT5330030 "VALNERINA, MONTAGNA DI TORRICCHIO, MONTEFEMA E MONTECAVALLO"

- a) Nei pascoli ubicati ad una quota superiore a 900 metri sul livello del mare, l'avvio del pascolamento è consentito solo in data successiva al 31 maggio. Potrà essere concessa una deroga a tale regola su non più del 20% della superficie aziendale a pascolo e su non più del 20% della superficie dell'area della ZPS, a condizione che la deroga non sia già stata concessa per lo specifico appezzamento in questione nei precedenti 5 anni. L'inizio del pascolamento non potrà comunque essere precedente il 15 maggio. Questa misura consente alle specie con fioritura primaverile di potersi riprodurre per via sessuata consentendo al contempo agli allevatori di poter disporre di una quantità di foraggio fresco molto ricco dal punto di vista nutrizionale. La rotazione quinquennale garantirà un più che sufficiente tasso di riproduzione delle specie vegetali a fioritura primaverile.
- b) Il carico di bestiame per ettaro di superficie foraggiera relativa all'habitat 6210 deve essere compreso tra 0,5 e 2,0 UBA/Ha; il periodo di alpeggio non dovrà essere inferiore a 120 giorni. Tale norma consentirà che tutta la fitomassa prodotta nell'anno dai sistemi di prateria seminaturali presenti nella ZPS sia consumata evitando così l'accumulo di necromassa al suolo. La necromassa al suolo è infatti uno degli elementi più critici per la conservazione delle specie vegetali di piccole dimensioni. Il consumo di tutta la fitomassa prodotta è inoltre elemento essenziale per il controllo dell'invasione di specie dominanti quali il palèo rupestre o falasco.



- c) Nelle aree interessate dall'invasione di specie erbacee dominanti (*Brachipodium* sp.pl), si potranno effettuare periodi di pascolamento primaverili (dalla fine di aprile a tutto giugno) a condizione che il pascolo sia recintato ed esso avvenga in condizioni di sovraccarico temporaneo (4 ovini/100 mq per non meno di 7 giorni o 30 animali per 2 giorni; 1 caprino/100 mq per non meno di 7 giorni o 7 caprini/100 mq per 2 giorni; 1 bovino o equino/100 mq per 3 giorni), al fine di assicurare il prelievo con l'alimentazione delle essenze vegetali meno appetibili. Il falasco (*Brachipodium* sp.pl) deve coprire più del 33% della superficie recintata. Questa misura garantirà il controllo dell'espansione o il recupero dei pascoli compromessi dall'espansione del falasco. Ciò è di fondamentale importanza in quanto è scientificamente e ampiamente dimostrato che l'espansione del falasco oltre a ridurre fortemente il valore pabulare dei pascoli provoca una fortissima perdita di biodiversità vegetale ed animale.
- d) Obbligo dell'asportazione meccanica delle specie arbustive (es. *Juniperus* sp.pl). Tale misura si rende necessaria in quanto la progressiva invasione degli arbusti nei sistemi di prateria, oltre a ridurre il valore pabulare, ne impoverisce progressivamente la biodiversità fino alla completa sostituzione degli ecosistemi prativi con habitat arbustivi secondari. Alcuni nuclei arbustivi preventivamente individuati dovranno comunque essere preservati dal taglio (per una superficie non inferiore al 5% e non superiore al 10% dell'area di intervento). Tale norma può essere derogata nelle aree sottoposte a ricerca scientifica, con particolare riferimento a quelle soggette alla conservazione dei processi naturali dinamici di evoluzione verso altri habitat di prioritario interesse comunitario.
- e) Qualora gli enti gestori, proprietari dei terreni o privati fruitori intendessero effettuare interventi di recupero dei campi abbandonati o delle aree degradate mediante semina di essenze vegetali, tali interventi, nel rispetto delle normative vigenti, dovranno essere effettuati esclusivamente mediante la semina di germoplasma locale, ovvero mediante la raccolta del fiorume su una superficie di pascolo destinata a tale scopo (che pertanto non sarà aperta al pascolamento nell'anno di raccolta fino al momento dello sfalcio), al fine di avere disponibile il materiale di propagazione idoneo per le trasemine.

Infine, si ritiene opportuno che eventuali interventi di finanziamento finalizzati al raggiungimento degli obiettivi e delle azioni indicate in precedenza siano ricompresi in piani di pascolamento aziendali.

La obbligatorietà della gestione dei sistemi di prateria dell'habitat \*6210 può essere derogata nelle aree sottoposte a ricerca scientifica, con particolare riferimento a quelle soggette alla conservazione dei processi naturali dinamici di evoluzione verso altri habitat di prioritario interesse comunitario.

-----  
Da D.G.R. 1109/11

Misure di conservazione dei Siti Natura 2000 del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, necessarie per l'adesione al Bando per Accordi agroambientali d'area per la tutela della biodiversità PSR 2007 – 2013, volto ai soggetti gestori di Rete Natura 2000, approvato con DDPF Servizio agricoltura forestazione e pesca n. 113/AFP del 07.04.2011.

## I - AREA D'INTERVENTO "A"

### art. 1 - Ambito di applicazione

Le presenti misure di conservazione sono valide all'interno delle porzioni dei seguenti Siti Natura 2000 ricadenti all'interno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini:

ZPS Valnerina, Montagna di Torricchio, Monte Fema e Monte Cavallo

IT5330030

**art. 2 - Misure di conservazione delle praterie secondarie (Habitat 6210)**

- a) Nei pascoli ubicati ad una quota superiore a 900 metri sul livello del mare, l'avvio del pascolamento è consentito solo in data successiva al 31 maggio. Potrà essere concessa una deroga a tale regola su non più del 20% della superficie aziendale a pascolo e su non più del 20% della superficie dell'area della ZPS, a condizione che la deroga non sia già stata concessa per la specifico appezzamento in questione nei precedenti 5 anni. L'inizio del pascolamento non potrà comunque essere precedente il 15 maggio. Questa misura consente alle specie con fioritura primaverile di potersi riprodurre per via sessuata consentendo al contempo agli allevatori di poter disporre di una quantità di foraggio fresco molto ricco dal punto di vista nutrizionale. La rotazione quinquennale garantirà un più che sufficiente tasso di riproduzione delle specie vegetali a fioritura primaverile.
- b) Il carico di bestiame per ettaro di superficie foraggera deve essere compreso tra 0,5 e 2,0 UBA/Ha; il periodo di alpeggio non dovrà essere inferiore a 120 giorni. Tale norma consentirà che tutta la fitomassa prodotta nell'anno dai sistemi di prateria seminaturali presenti nella ZPS sia consumata evitando così l'accumulo di necromassa al suolo. La necromassa al suolo è infatti uno degli elementi più critici per la conservazione delle specie vegetali di piccole dimensioni. Il consumo di tutta la fitomassa prodotta è inoltre elemento essenziale per il controllo dell'invasione di specie dominanti quali il paléo rupestre o falasco.
- c) Nelle aree interessate dall'invasione di specie erbacee dominanti (*Brachipodium* sp.pl.), si potranno effettuare periodi di pascolamento primaverili (dalla fine di aprile a tutto giugno) a condizione che il pascolo sia recintato ed esso avvenga in condizioni di sovraccarico temporaneo (4 ovini/100mq per non meno di 7 gg. o 30 animali per 2 gg.; 1 caprino/100 mq per non meno di 7 gg. o 7 caprini/100mq per 2 gg.; 1 bovino o equino/100 mq per 3 gg.), al fine di assicurare il prelievo con l'alimentazione delle essenze vegetali meno appetibili. Il falasco (*Brachipodium* sp.pl.) deve coprire più del 33% della superficie recintata. Questa misura garantirà il controllo dell'espansione o il recupero dei pascoli compromessi dall'espansione del falasco. Ciò è di fondamentale importanza in quanto è scientificamente e ampiamente dimostrato che l'espansione del falasco oltre a ridurre fortemente il valore pabulare dei pascoli provoca una fortissima perdita di biodiversità vegetale ed animale.
- d) Obbligo dell'asportazione meccanica delle specie arbustive invasive (es. *Juniperus* sp.pl.). Tale misura si rende necessaria in quanto la progressiva invasione degli arbusti nei sistemi di prateria, oltre a ridurre il valore pabulare, ne impoverisce progressivamente la biodiversità fino alla completa sostituzione degli ecosistemi prativi con habitat arbustivi secondari. Alcuni nuclei arbustivi preventivamente individuati dovranno comunque essere preservati dal taglio (per una superficie non inferiore al 5% e non superiore al 10% dell'area di intervento).
- e) Qualora gli enti gestori, proprietari dei terreni o privati fruitori intendessero effettuare interventi di recupero dei campi abbandonati o delle aree degradate mediante semina di essenze vegetali, tali interventi dovranno essere effettuati, nel rispetto delle normative vigenti, esclusivamente mediante la semina di varietà con germoplasma locale, ovvero mediante la raccolta del fiorume su una superficie di pascolo destinata a tale scopo (che

pertanto non sarà aperta al pascolamento nell'anno di raccolta fino al momento dello sfalcio), al fine di avere disponibile il materiale di propagazione idoneo per le trasemine.



### Art. 3 - Sanzioni

Il mancato rispetto delle misure di conservazione previste da presente atto determinano le sanzioni previste dal mancato rispetto della normativa vigente per la condizionalità.

## II - AREA D'INTERVENTO "B"

### art. 1 - Ambito di applicazione

Le presenti misure di conservazione sono valide all'interno delle porzioni dei seguenti Siti Natura 2000 ricadenti all'interno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini e dei Comuni di Cessapalombo, Fiastra, Pievebovigliana, S. Ginesio e Visso:

ZPS Dalla Gola del Fiastrone al Monte Vettore

IT5330029

### art. 2 - Misure di conservazione delle praterie secondarie (Habitat 6210)

- a) Nei pascoli ubicati ad una quota superiore a 900 metri sul livello del mare, l'avvio del pascolamento è consentito solo in data successiva al 31 maggio. Potrà essere concessa una deroga a tale regola su non più del 20% della superficie aziendale a pascolo e su non più del 20% della superficie dell'area della ZPS, a condizione che la deroga non sia già stata concessa per la specifico appezzamento in questione nei precedenti 5 anni. L'inizio del pascolamento non potrà comunque essere precedente il 15 maggio. Questa misura consente alle specie con fioritura primaverile di potersi riprodurre per via sessuata consentendo al contempo agli allevatori di poter disporre di una quantità di foraggio fresco molto ricco dal punto di vista nutrizionale. La rotazione quinquennale garantirà un più che sufficiente tasso di riproduzione delle specie vegetali a fioritura primaverile.
- b) Il carico di bestiame per ettaro di superficie foraggera deve essere compreso tra 0,5 e 2,0 UBA/Ha; il periodo di alpeggio non dovrà essere inferiore a 120 giorni. Tale norma consentirà che tutta la fitomassa prodotta nell'anno dai sistemi di prateria seminaturali presenti nella ZPS sia consumata evitando così l'accumulo di necromassa al suolo. La necromassa al suolo è infatti uno degli elementi più critici per la conservazione delle specie vegetali di piccole dimensioni. Il consumo di tutta la fitomassa prodotta è inoltre elemento essenziale per il controllo dell'invasione di specie dominanti quali il paléo rupestre o falasco.
- c) Nelle aree interessate dall'invasione di specie erbacee dominanti (*Brachipodium* sp.pl.), si potranno effettuare periodi di pascolamento primaverili (dalla fine di aprile a tutto giugno) a condizione che il pascolo sia recintato ed esso avvenga in condizioni di sovraccarico temporaneo (4 ovini/100mq per non meno di 7 gg. o 30 animali per 2 gg.; 1 caprino/100 mq per non meno di 7 gg. o 7 caprini/100mq per 2 gg.; 1 bovino o equino/100 mq per 3 gg.), al fine di assicurare il prelievo con l'alimentazione delle essenze vegetali meno appetibili. Il falasco (*Brachipodium* sp.pl.) deve coprire più del 33% della superficie recintata. Questa misura garantirà il controllo dell'espansione o il recupero dei pascoli compromessi dall'espansione del falasco. Ciò è di fondamentale importanza in quanto è scientificamente e ampiamente dimostrato che l'espansione del falasco oltre a ridurre fortemente il valore pabulare dei pascoli provoca una fortissima perdita di biodiversità vegetale ed animale.

- 
- d) Qualora gli enti gestori, proprietari dei terreni o privati fruitori intendessero effettuare interventi di recupero dei campi abbandonati o delle aree degradate mediante semina di essenze vegetali, tali interventi dovranno essere effettuati, nel rispetto delle normative vigenti, esclusivamente mediante la semina di varietà con germoplasma locale, ovvero mediante la raccolta del fiorume su una superficie di pascolo destinata a tale scopo (che pertanto non sarà aperta al pascolamento nell'anno di raccolta fino al momento dello sfalcio), al fine di avere disponibile il materiale di propagazione idoneo per le trasemine.
- e) Realizzazione del piano di pascolamento aziendale e sua applicazione mediante la guida delle greggi e delle mandrie da parte di personale addetto. Il piano di pascolamento aziendale individua inoltre le aree a rischio di erosione a causa dell'eccessivo calpestio o dell'eccessiva pendenza e prevede le necessarie limitazioni al pascolamento. Il piano di pascolamento deve comunque prevedere le modalità di controllo dei cani da guardiania, al fine di prevenire interferenze con la fauna selvatica.
- f) Al termine dell'utilizzo delle superfici pascolive debbono essere effettuati interventi di miglioramento a finalità ambientale delle caratteristiche agronomiche dei pascoli ed in particolare:
- dispersione delle deiezioni eventualmente accumulate nelle aree di più frequente concentrazione e sosta del bestiame al pascolo;
  - miglioramento della biodiversità dei pascoli più degradati tramite la trasemina con il materiale raccolto nell'ambito dell'impegno di cui al punto d) sopra indicato.
- g) Fatte salve le eventuali prescrizioni di pascolamento in condizioni di sovraccarico temporaneo di cui alla lettera c), il gestore del pascolo deve organizzare il pascolamento attraverso la suddivisione della superficie a disposizione in appositi comparti, affinché la mandria al pascolo abbia gradualmente a disposizione e per tutta la durata del pascolamento, superfici pascolive di estensione tale da consentire agli animali al pascolo di utilizzare razionalmente la vegetazione fresca presente, evitando al contempo per tutta la durata del pascolamento un eccessivo carico di bestiame ad ettaro.

**art. 3 - Misure di conservazione necessarie al mantenimento dell'avifauna per cui il sito Natura 2000 è stato designato**

- a) Trebbiatura dei cereali autunno vernini effettuata con un taglio ad un'altezza dal terreno superiore a 30 centimetri e mantenimento delle stoppie fino al 31 agosto. Sono previste deroghe specifiche in caso di allettamento del cereale e di utilizzo aziendale da parte di aziende zootecniche;
- b) Creazione di fasce inerbite durevoli dislocate con preferenza a fianco di canali, corsi d'acqua, siepi, strade interpoderali ed aree con vegetazione naturale, di larghezza pari a 6 metri e con uno sviluppo in lunghezza in rapporto agli ettari aziendali di almeno 100 metri ad ettaro. Nelle aree classificate come montane dalla Regione Marche, ai sensi della Direttiva 268/75/CEE, articolo 3, paragrafo 3, tali fasce avranno una larghezza pari a 4 metri e con uno sviluppo in lunghezza in rapporto agli ettari aziendali di almeno 150 metri ad ettaro. Possono contribuire alla costituzione del numero minimo di 100 metri ad ettaro anche fasce inerbite circolari di 6 metri di raggio che circondino querce camporili. Le fasce inerbite sono sfalciate una sola volta all'anno nel periodo invernale ed entro il mese di febbraio;
- c) Al fine di salvaguardare nidi e piccoli di specie faunistiche le attività di sfalcio o taglio della vegetazione erbacea dovrà procedere dal centro verso l'esterno dell'appezzamento, in modo da dare la possibilità agli animali di trovare rifugio nelle aree limitrofe;



- d) Creazione di fasce inerbite durevoli a fianco di aree umide, falesie e calanchi, di larghezza pari a 20 metri per tutta la lunghezza disponibile. Tali fasce sono sfalciate una sola volta all'anno nel periodo invernale ed entro il mese di febbraio.

**Art. 4 - Misure di conservazione necessarie al mantenimento dei siti di riproduzione degli anfibi**

- a) Gli interventi di recupero o mantenimento delle fonti, degli abbeveratoi e di altri punti d'acqua devono essere realizzati con modalità e tecniche idonee a favorire la riproduzione degli anfibi e in generale il loro utilizzo da parte della fauna selvatica, secondo le indicazioni del Parco.

**Art.5 - Sanzioni**

Il mancato rispetto delle misure di conservazione previste da presente atto determinano le sanzioni previste dal mancato rispetto della normativa vigente per la condizionalità.

-----  
Da D.G.R. 1201/11

**MISURE DEFINITIVE DI CONSERVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 E SEGUENTI DELLA L. R. MARCHE N. 6 DEL 12.06.2007 E S.M.I., CHE RIENTRANO NELL'ACCORDO AGRO AMBIENTALE D'AREA, REGIONE MARCHE, PER LA TUTELA DI ALCUNI HABITAT DELLE AREE SIC E ZPS DEL PARCO NATURALE DEL SASSO SIMONE E SIMONCELLO - ZPS IT 5310026.**

**Misure di conservazione degli habitat 6210 nei siti Natura 2000**

- a) Nei pascoli ubicati ad una quota superiore a 900 metri sul livello del mare, avvio del pascolamento successivamente alla data del 31 maggio. Potrà essere concessa una deroga a tale regola su non più del 20% della superficie aziendale a pascolo e su non più del 20% della superficie dell'area oggetto di specifico accordo agroambientale d'area a pascolo, a condizione che la deroga non sia già stata concessa per lo specifico appezzamento in questione nei precedenti 4 anni;
- b) Nella aree interessate dall'invasione di specie erbacee dominanti (es. *Brachypodium* sp. pl.), periodo di pascolamento recintato in condizioni di sovraccarico temporaneo, al fine di assicurare il prelievo con l'alimentazione anche di essenze vegetali meno appetibili, che altrimenti potrebbero diffondersi a scapito delle essenze vegetali da tutelare;
- c) Controllo meccanico delle specie invasive (es. *Juniperus* sp pl.) nei pascoli estensivi dove risulta inefficace la sola azione del pascolamento e per il recupero di aree pascolive in abbandono, fatte salve le aree individuate inidonee per ragioni di pubblica sicurezza, ricadenti all'interno del poligono militare di Carpegna, così come indicate nel Piano di Pascolamento di cui alla successiva lettera e);

- 
- d) Raccolta del fiorume su una superficie destinata a tale scopo di almeno mq 250 ad ettaro di pascolo, e pertanto non ammessa al pascolamento, al fine di avere il materiale di propagazione idoneo per le tra semine, ad esclusione delle aree individuate inidonee per ragioni di pubblica sicurezza, ricadenti all'interno del poligono militare di Carpegna, così come indicate nel Piano di Pascolamento di cui alla successiva lettera e);
- e) Realizzazione del piano di pascolamento aziendale e sua applicazione mediante la guida delle greggi e delle mandrie da parte di personale addetto. Il progetto individua inoltre le aree a rischio di erosione a causa dell'eccessivo calpestio o dell'eccessiva pendenza e prevede le necessarie limitazioni al pascolamento.
- f) Al termine dell'utilizzo delle superfici pascolive debbono essere effettuati interventi di miglioramento a finalità ambientale delle caratteristiche agronomiche dei pascoli - fatte salve le aree individuate inidonee per ragioni di pubblica sicurezza, ricadenti all'interno del poligono militare di Carpegna, così come indicate nel Piano di Pascolamento di cui alla successiva lettera e) – ed in particolare:
- 1) dispersione delle deiezioni eventualmente accumulate nelle aree di più frequente concentrazione e sosta del bestiame al pascolo;
  - 2) miglioramento della biodiversità dei pascoli più degradati tramite la trasemina con il materiale raccolto nell'ambito dell'impegno di cui al punto d) sopra indicato.

Valgono inoltre le seguenti indicazioni:

- l'attività di gestione razionale del pascolo deve avere una durata minima di 120 giorni all'anno, fatte salve le prescrizioni vigenti in materia di vincolo idrogeologico;
- per quanto possibile viene garantita la fornitura di acqua in punti di abbeverata localizzati in luoghi strategici per ogni comparto pascolivo, in modo da evitare spostamenti eccessivi della mandria;
- fatte salve le eventuali prescrizioni di pascolamento in condizioni di sovraccarico temporaneo di cui alla precedente lettera b), il gestore del pascolo deve organizzare il pascolamento attraverso la suddivisione della superficie a disposizione in appositi comparti, affinché la mandria al pascolo abbia gradualmente a disposizione e per tutta la durata del pascolamento, superfici pascolive di estensione tale da consentire agli animali al pascolo di utilizzare razionalmente la vegetazione fresca presente, evitando al contempo per tutta la durata del pascolamento un eccessivo carico di bestiame ad ettaro;
- per quanto possibile è opportuno utilizzare specie animali diverse per pascolamenti in successione.

**ZPS IT 5310031 *Monte Catria, Monte Acuto e Monte della Strega.***

- a) Nei pascoli ubicati ad una quota superiore a 900 metri sul livello del mare, avvio del pascolamento successivamente alla data del 31 maggio. Potrà essere concessa una deroga a tale regola su non più del 20% della superficie aziendale a pascolo e su non più del 20% della superficie dell'area oggetto di specifico accordo agroambientale d'area a pascolo, a condizione che la deroga non sia già stata concessa per la specifico appezzamento in questione nei precedenti 4 anni.
- b) Nelle aree interessate dall'invasione di specie erbacee dominanti (es. brachipodium sp.pl.), periodo di pascolamento recintato in condizioni di sovraccarico temporaneo, al fine di assicurare il prelievo con l'alimentazione anche delle essenze vegetali meno appetibili, che altrimenti potrebbero diffondersi a scapito delle essenze vegetali da tutelare.
- c) Controllo meccanico delle specie invasive (es. Juniperus sp.pl.) nei pascoli estensivi dove risulta inefficace la sola azione di pascolamento e per il recupero di aree pascolive in via di abbandono.
- d) Raccolta del fiorume su una superficie destinata a tale scopo di almeno mq 250 ad ettaro di pascolo, e pertanto non ammessa al pascolamento, al fine di avere disponibile il materiale di propagazione idoneo per le tra semine.
- e) Realizzazione del piano di pascolamento aziendale e sua applicazione mediante la guida delle greggi e delle mandrie da parte di personale addetto. Il progetto individua inoltre le aree a rischio di erosione a causa dell'eccessivo calpestio o dell'eccessiva pendenza e prevede le necessarie limitazioni al pascolamento.
- f) Al termine dell'utilizzo delle superfici pascolive debbono essere effettuati interventi di miglioramento a finalità ambientale delle caratteristiche agronomiche dei pascoli ed in particolare:
- dispersione delle deiezioni eventualmente accumulate nelle aree di più frequente concentrazione e sosta del bestiame al pascolo;
  - miglioramento della biodiversità dei pascoli più degradati tramite la trasemina con il materiale raccolto nell'ambito dell'impegno di cui al punto d) sopra indicato.

Valgono inoltre le seguenti indicazioni:



- l'attività di gestione razionale del pascolo deve avere una durata minima di 120 giorni l'anno, fatte salve le prescrizioni vigenti in materia di vincolo idrogeologico;
- per quanto possibile viene garantita la fornitura di acqua in punti di abbeverata localizzati in luoghi strategici per ogni comparto pascolivo, in modo da evitare spostamenti eccessivi della mandria;
- fatte salve le eventuali prescrizioni di pascolamento in condizioni di sovraccarico temporaneo di cui alla precedente lettera b), il gestore del pascolo deve organizzare il pascolamento attraverso la suddivisione della superficie a disposizione in appositi comparti, affinché la mandria al pascolo abbia gradualmente a disposizione e per tutta la durata del pascolamento, superfici pascolive di estensione tale da consentire agli animali al pascolo di utilizzare razionalmente la vegetazione fresca presente, evitando al contempo per tutta la durata del pascolamento un eccessivo carico di bestiame ad ettaro;
- per quanto possibile è opportuno utilizzare specie animali diverse per pascolamenti in successione.

Da D.G.R. 1252/11

**Misure di conservazione dell'Habitat 6210 nel sito Natura 2000 ZPS IT 5330030  
*Valnerina, Montagna di Torricchio, Monte Fema, Montecavallo.***

- a) Nei pascoli ubicati ad una quota superiore a 900 metri sul livello del mare, l'avvio del pascolamento è consentito solo in data successiva al 31 maggio. Potrà essere concessa una deroga a tale regola su non più del 20% della superficie aziendale a pascolo e su non più del 20% della superficie dell'area della ZPS, a condizione che la deroga non sia già stata concessa per la specifico appezzamento in questione nei precedenti 5 anni. L'inizio del pascolamento non potrà comunque essere precedente il 15 maggio. Questa misura consente alle specie con fioritura primaverile di potersi riprodurre per via sessuata consentendo al contempo agli allevatori di poter disporre di una quantità di foraggio fresco molto ricco dal punto di vista nutrizionale. La rotazione quinquennale garantirà un più che sufficiente tasso di riproduzione delle specie vegetali a fioritura primaverile.
- b) Il carico di bestiame per ettaro di superficie foraggera relativa all'habitat 6210 deve essere compreso tra 0,5 e 2,0 UBA/Ha; il periodo di alpeggio non dovrà essere inferiore a 120 giorni. Tale norma consentirà che tutta la fitomassa prodotta nell'anno dai sistemi di prateria seminaturali presenti nella ZPS sia consumata evitando così l'accumulo di necromassa al suolo. La necromassa al suolo è infatti uno degli elementi più critici per la conservazione delle specie vegetali di piccole dimensioni. Il consumo di tutta la fitomassa prodotta è inoltre elemento essenziale per il controllo dell'invasione di specie dominanti quali il paléo rupestre o falasco.
- c) Nelle aree interessate dall'invasione di specie erbacee dominanti (*Brachipodium* sp.pl.), si potranno effettuare periodi di pascolamento primaverili (dalla fine di aprile a tutto giugno) a condizione che il pascolo sia recintato ed esso avvenga in condizioni di sovraccarico

temporaneo (4 ovini/100mq per non meno di 7 gg. o 30 animali per 2 gg.; 1 caprino/100 mq per non meno di 7 gg. o 7 caprini/100mq per 2 gg.; 1 bovino o equino/100 mq per 3 gg.), al fine di assicurare il prelievo con l'alimentazione delle essenze vegetali meno appetibili. Il falasco (*Brachipodium* sp.pl.) deve coprire più del 33% della superficie recintata. Questa misura garantirà il controllo dell'espansione o il recupero dei pascoli compromessi dall'espansione del falasco. Ciò è di fondamentale importanza in quanto è scientificamente e ampiamente dimostrato che l'espansione del falasco oltre a ridurre fortemente il valore pabulare dei pascoli provoca una fortissima perdita di biodiversità vegetale ed animale.

- d) Obbligo dell'asportazione meccanica delle specie arbustive invasive (es. *Juniperus* sp.pl.). Tale misura si rende necessaria in quanto la progressiva invasione degli arbusti nei sistemi di prateria, oltre a ridurre il valore pabulare, ne impoverisce progressivamente la biodiversità fino alla completa sostituzione degli ecosistemi prativi con habitat arbustivi secondari. Alcuni nuclei arbustivi preventivamente individuati dovranno comunque essere preservati dal taglio (per una superficie non inferiore al 5% e non superiore al 10% dell'area di intervento). Tale norma può essere derogata nelle aree sottoposte a ricerca scientifica, con particolare riferimento a quelle soggette a conservazione dei processi naturali dinamici di evoluzione verso altri habitat di prioritario interesse comunitario.
- e) Qualora gli enti gestori, proprietari dei terreni o privati fruitori intendessero effettuare interventi di recupero dei campi abbandonati o delle aree degradate mediante semina di essenze vegetali, tali interventi, nel rispetto le normative vigenti, dovranno essere effettuati esclusivamente mediante la semina di germoplasma locale, ovvero mediante la raccolta del fiorume su una superficie di pascolo destinata a tale scopo (che pertanto non sarà aperta al pascolamento nell'anno di raccolta fino al momento dello sfalcio), al fine di avere disponibile il materiale di propagazione idoneo per le trasemine.

Infine, si ritiene opportuno che eventuali interventi di finanziamento finalizzati al raggiungimento degli obiettivi e delle azioni indicate in precedenza siano ricompresi in piani di pascolamento aziendali.

La obbligatorietà della gestione dei sistemi di prateria dell'habitat \*6210 può essere derogata nelle aree sottoposte a ricerca scientifica, con particolare riferimento a quelle soggette alla conservazione dei processi naturali dinamici di evoluzione verso altri habitat di prioritario interesse comunitario.

## **Misure di conservazione delle praterie secondarie (Habitat 6210) ed altre misure di conservazione nel sito Natura 2000 IT5330029 *Dalla Gola del Fiastrone al Monte Vettore*.**

### **1. Ambito di applicazione**

Le presenti misure di conservazione sono valide all'interno della porzione del sito Natura 2000 ZPS IT5330029 *Dalla Gola del Fiastrone al Monte Vettore* ricadente all'interno della Comunità montana Ambito 5 "Marca di Camerino" e del comune di Pievebovigliana.

### **2. Misure di conservazione delle praterie secondarie (Habitat 6210)**

- a) Nei pascoli ubicati ad una quota superiore a 900 metri sul livello del mare, l'avvio del pascolamento è consentito solo in data successiva al 31 maggio. Potrà essere concessa una deroga a tale regola su non più del 20% della superficie aziendale a pascolo e su non più del



80% della superficie dell'area della ZPS, a condizione che la deroga non sia già stata concessa per la specifico appezzamento in questione nei precedenti 5 anni. L'inizio del pascolamento non potrà comunque essere precedente il 15 maggio. Questa misura consente alle specie con fioritura primaverile di potersi riprodurre per via sessuata consentendo al contempo agli allevatori di poter disporre di una quantità di foraggio fresco molto ricco dal punto di vista nutrizionale. La rotazione quinquennale garantirà un più che sufficiente tasso di riproduzione delle specie vegetali a fioritura primaverile.

- b) Il carico di bestiame per ettaro di superficie foraggera deve essere compreso tra 0,5 e 2,0 UBA/Ha; il periodo di alpeggio non dovrà essere inferiore a 120 giorni. Tale norma consentirà che tutta la fitomassa prodotta nell'anno dai sistemi di prateria seminaturali presenti nella ZPS sia consumata evitando così l'accumulo di necromassa al suolo. La necromassa al suolo è infatti uno degli elementi più critici per la conservazione delle specie vegetali di piccole dimensioni. Il consumo di tutta la fitomassa prodotta è inoltre elemento essenziale per il controllo dell'invasione di specie dominanti quali il paléo rupestre o falasco.
- c) Nelle aree interessate dall'invasione di specie erbacee dominanti (*Brachipodium* sp.pl.), si potranno effettuare periodi di pascolamento primaverili (dalla fine di aprile a tutto giugno) a condizione che il pascolo sia recintato ed esso avvenga in condizioni di sovraccarico temporaneo (4 ovini/100mq per non meno di 7 gg. o 30 animali per 2 gg.; 1 caprino/100 mq per non meno di 7 gg. o 7 caprini/100mq per 2 gg.; 1 bovino o equino/100 mq per 3 gg.), al fine di assicurare il prelievo con l'alimentazione delle essenze vegetali meno appetibili. Il falasco (*Brachipodium* sp.pl.) deve coprire più del 33% della superficie recintata. Questa misura garantirà il controllo dell'espansione o il recupero dei pascoli compromessi dall'espansione del falasco. Ciò è di fondamentale importanza in quanto è scientificamente e ampiamente dimostrato che l'espansione del falasco oltre a ridurre fortemente il valore pabulare dei pascoli provoca una fortissima perdita di biodiversità vegetale ed animale.
- d) Qualora gli enti gestori, proprietari dei terreni o privati fruitori intendessero effettuare interventi di recupero dei campi abbandonati o delle aree degradate mediante semina di essenze vegetali, tali interventi dovranno essere effettuati, nel rispetto delle normative vigenti, esclusivamente mediante la semina di varietà con germoplasma locale, ovvero mediante la raccolta del fiorume su una superficie di pascolo destinata a tale scopo (che pertanto non sarà aperta al pascolamento nell'anno di raccolta fino al momento dello sfalcio), al fine di avere disponibile il materiale di propagazione idoneo per le trasemine.
- e) Realizzazione del piano di pascolamento aziendale e sua applicazione mediante la guida delle greggi e delle mandrie da parte di personale addetto. Il piano di pascolamento aziendale individua inoltre le aree a rischio di erosione a causa dell'eccessivo calpestio o dell'eccessiva pendenza e prevede le necessarie limitazioni al pascolamento. Il piano di pascolamento deve comunque prevedere le modalità di controllo dei cani da guardiania, al fine di prevenire interferenze con la fauna selvatica.
- f) Al termine dell'utilizzo delle superfici pascolive debbono essere effettuati interventi di miglioramento a finalità ambientale delle caratteristiche agronomiche dei pascoli ed in particolare:
- dispersione delle deiezioni eventualmente accumulate nelle aree di più frequente concentrazione e sosta del bestiame al pascolo;
  - miglioramento della biodiversità dei pascoli più degradati tramite la trasemina con il materiale raccolto nell'ambito dell'impegno di cui al punto d) sopra indicato.

- g) Fatte salve le eventuali prescrizioni di pascolamento in condizioni di sovraccarico temporaneo di cui alla lettera c), il gestore del pascolo deve organizzare il pascolamento attraverso la suddivisione della superficie a disposizione in appositi comparti, affinché la mandria al pascolo abbia gradualmente a disposizione e per tutta la durata del pascolamento, superfici pascolive di estensione tale da consentire agli animali al pascolo di utilizzare razionalmente la vegetazione fresca presente, evitando al contempo per tutta la durata del pascolamento un eccessivo carico di bestiame ad ettaro.

### 3. Misure di conservazione necessarie al mantenimento dell'avifauna per cui il sito Natura 2000 è stato designato

- a) Trebbiatura dei cereali autunno vernini effettuata con un taglio ad un'altezza dal terreno superiore a 30 centimetri e mantenimento delle stoppie fino al 31 agosto. Sono previste deroghe specifiche in caso di allettamento del cereale e di utilizzo aziendale da parte di aziende zootecniche.
- b) Creazione di fasce inerbite durevoli dislocate con preferenza a fianco di canali, corsi d'acqua, siepi, strade interpoderali ed aree con vegetazione naturale, di larghezza pari a 6 metri e con uno sviluppo in lunghezza in rapporto agli ettari aziendali di almeno 100 metri ad ettaro. Nelle aree classificate come montane dalla Regione Marche, ai sensi della Direttiva 268/75/CEE, articolo 3, paragrafo 3, tali fasce avranno una larghezza pari a 4 metri e con uno sviluppo in lunghezza in rapporto agli ettari aziendali di almeno 150 metri ad ettaro. Possono contribuire alla costituzione del numero minimo di 100 metri ad ettaro anche fasce inerbite circolari di 6 metri di raggio che circondino querce camporili. Le fasce inerbite sono sfalciate una sola volta all'anno nel periodo invernale ed entro il mese di febbraio.
- c) Al fine di salvaguardare nidi e piccoli di specie faunistiche le attività di sfalcio o taglio della vegetazione erbacea dovrà procedere dal centro verso l'esterno dell'appezzamento, in modo da dare la possibilità agli animali di trovare rifugio nelle aree limitrofe.
- d) Creazione di fasce inerbite durevoli a fianco di aree umide, falesie e calanchi, di larghezza pari a 20 metri per tutta la lunghezza disponibile. Tali fasce sono sfalciate una sola volta all'anno nel periodo invernale ed entro il mese di febbraio.

### 4. Misure di conservazione necessarie al mantenimento dei siti di riproduzione degli anfibi

- a) Gli interventi di recupero o mantenimento delle fonti, degli abbeveratoi e di altri punti d'acqua devono essere realizzati con modalità e tecniche idonee a favorire la riproduzione degli anfibi e in generale il loro utilizzo da parte della fauna selvatica, secondo le indicazioni del Parco.

### 5. Sanzioni

Il mancato rispetto delle misure di conservazione previste da presente atto determinano le sanzioni previste dal mancato rispetto della normativa vigente per la condizionalità.



**Atto A2 – Direttiva 80/68/CEE del Consiglio concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose.**

**Articoli 4 e 5.**

**Recepimento)**

- **Articoli 103 e 104 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006, S.O. n. 96) e successive modifiche e integrazioni<sup>1</sup>.**

**Descrizione degli impegni**

Gli obblighi di condizionalità derivanti dall'applicazione dell'Atto A2 sono riferiti a:

- obblighi e divieti validi per tutte le aziende:
  - A 2.1 assenza di dispersione di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o sottosuolo;
- obblighi e divieti validi per le aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici:
  - A 2.2 autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose, rilasciata dagli Enti preposti;
  - A 2.3 rispetto delle condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione.

Si evidenzia che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati (art. 124 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) fatto salvo per le acque reflue domestiche e le acque reflue di cui all'art. 101 (7), lettere a), b), c), provenienti da imprese:

- dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
- dedite ad allevamento di bestiame;
- dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo disponibilità.

Si definiscono acque reflue domestiche (art. 74 (1), lettera g) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.

Si definisce scarico (art. 74 (1), lettera ff) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

Tutte le aziende che non si trovano nelle condizioni previste ai punti suindicati devono essere autorizzate allo scarico.

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 152/2006, è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo (art. 103), fatta eccezione per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche. Al di fuori di questa ipotesi, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate. È sempre vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 104).

**Atto A3 – Direttiva 86/278/CEE del Consiglio concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.**

**Articolo 3.**

**Recepimento)**

- Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 “Attuazione della Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura” (Supplemento ordinario alla G.U. n. 38 del 15 febbraio 1992).

**Recepimento regionale**

- D.G.R. n. 2557 del 7/6/93 (Modalità e criteri generali per il rilascio delle autorizzazioni per l'utilizzo dei fanghi in agricoltura) pubblicata sul B.U.R.M. n. 63 del 16/09/1993 .  
Trattasi di competenza trasferita alle Province (Assessorato Ambiente – Servizio Rifiuti) competenti per territorio .

**Descrizione degli impegni**

Il presente Atto si applica alle aziende agricole sui cui terreni si effettua lo spandimento dei fanghi di depurazione dell'azienda o di terzi.

L'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura deve avvenire nel rispetto di quanto stabilito nel D. Lgs. 99/92.

Per questa attività, si distinguono i seguenti ruoli:

- a. agricoltore/azienda agricola (che mette a disposizione i terreni sui quali spargere i fanghi).
- b. utilizzatore dei fanghi (chi li sparge sui terreni agricoli);
- c. produttore dei fanghi (chi rende i fanghi utilizzabili in agricoltura, attraverso un processo di condizionamento e depurazione);

Ai fini del rispetto del presente Atto in ambito condizionalità, gli impegni da assolvere sono differenti in funzione del/dei ruolo/i che l'agricoltore ricopre:

Ruolo dell'agricoltore/azienda	Impegni
A. nel caso in cui l'agricoltore, attraverso un consenso scritto, metta a disposizione di terzi i terreni sui quali esercita la propria attività agricola per lo spandimento dei fanghi	a.1 acquisire e conservare copia di: – formulario di identificazione dei fanghi; – autorizzazione allo spandimento; – registro di utilizzazione dei terreni (di cui verifica la corretta compilazione); – notifica agli Enti competenti dell'inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi, nei tempi previsti; a.2 far rispettare all'utilizzatore le condizioni tecniche di utilizzazione dei fanghi ed i divieti previsti dalla normativa.
B. nel caso in cui utilizzi fanghi di terzi sui terreni della propria azienda (utilizzatore)	b.1 gli adempimenti di cui ai punti a. 1 e a. 2, di cui è direttamente responsabile; b.2 possedere l'autorizzazione all'utilizzazione dei fanghi; b.3 essere iscritto all'Albo nazionale delle imprese che gestiscono rifiuti, nel caso in cui provveda al trasporto dei fanghi dal



	produttore all'azienda.
C. l'agricoltore che produce ed utilizza fanghi propri sui terreni della propria azienda (produttore – utilizzatore)	c.1 gli adempimenti di cui ai punti a e b; c.2 tenere il registro di carico e scarico dei fanghi prodotti ed inviarne annualmente copia all'autorità competente.

Oltre agli obblighi amministrativi sopra elencati, l'art. 3 del D. Lgs. 99/92 elenca le condizioni di utilizzazione dei fanghi.

Si possono utilizzare fanghi:


- sottoposti a trattamento;
- idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante del terreno;
- esenti da sostanze tossiche, nocive, persistenti, bioaccumulabili o che ne contengano in concentrazioni non dannose per il terreno, le colture, gli animali, l'uomo e l'ambiente;
- nel rispetto dei quantitativi limite triennali.

Non si possono utilizzare fanghi:

- su terreni allagati, soggetti ad esondazioni o inondazioni;
- su terreni in forte pendio (superiore al 15%);
- su terreni con pH molto acido (inferiore a 5);
- su terreni destinati a pascolo o a produzione di foraggere, nelle 5 settimane precedenti allo sfalcio od al pascolamento;
- su terreni destinati all'orticoltura e frutticoltura, quando i prodotti sono normalmente a contatto con il terreno e vengono consumati crudi, nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;
- su terreni con colture in atto, tranne le colture arboree.

L'art. 9 del D. Lgs. 99/92, al punto 3 dettaglia le informazioni che devono essere contenute nelle notifiche di avvio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi:

- estremi dell'impianto di provenienza dei fanghi;
- dati analitici dei fanghi;
- dati catastali e di superficie dei terreni su cui si intende applicare i fanghi;
- dati analitici dei terreni;
- le colture in atto e quelle previste;
- date di utilizzazione dei fanghi;
- consenso scritto da parte di chi ha diritto di esercitare l'attività agricola sui terreni interessati;
- titolo di possesso o dichiarazione sostitutiva.



**Articoli 4 e 5.**

*Recepimento)*

- **Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche e integrazioni.**
  - **Art.74, lettera pp), definizione di “Zone vulnerabili”:**
    - “zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi”;
  - **Art. 92, designazione di “Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola”:**
    - Sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le zone elencate nell'allegato 7/A-III alla parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché le ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate da parte delle Regioni.
- **D.M. 19 aprile 1999, “Approvazione del codice di buona pratica agricola” (G.U. n. 102 del 4 maggio 1999, S.O. n. 86);**
- **Decreto interministeriale 7 aprile 2006 recante “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (G.U. n. 109 del 12 maggio 2006, S.O. n. 120).**

*Recepimento regionale*

- D.D. n. 10/TAM del 10/09/2003, con il quale, in recepimento del D.lgs n.152/'99 è stata effettuata la delimitazione delle Zone Vulnerabili da Nitrati;
- D.G.R. n. 1448 del 3/12/2007 pubblicata sul BUR n. 109 del 14/12/2007, concernente: “ Approvazione “Programma d'azione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola della Regione Marche (ZVN) e prime disposizioni di attuazione del D. Lgs 152/06 e del Titolo V del D.M. 7 aprile 2006 per le ZVN” ”.

**Descrizione degli impegni**

A norma dell'articolo 5, comma 2, del decreto 5 agosto 2004 del Ministro delle politiche agricole e forestali, sulla base delle norme di recepimento della direttiva 91/676/CEE, gli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola sono quelli stabiliti dalla D.G.R. n. 1448 del 3/12/2007 pubblicata sul BUR n. 109 del 14/12/2007, con cui è stato approvato il relativo “Programma d'azione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola della Regione Marche (ZVN) e prime disposizioni di attuazione del D. Lgs 152/06 e del Titolo V del D.M. 7 aprile 2006 per le ZVN “ nonché quelli stabiliti dal Titolo V° del DM 7 aprile 2006 ove il provvedimento regionale differisce, nonché:

- obbligo di tenuta e compilazione del registro trattamenti e fertilizzazioni di cui all'allegato “B” con particolare riferimento alla concimazione azotata che non deve superare nelle ZVN i 170 Kg di azoto/ha come media aziendale .

In ottemperanza a quanto previsto dal titolo V del Decreto ministeriale 7 aprile 2006 e da quanto stabilito dal Programma d'Azione della Regione Marche, si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati:

- A. obblighi amministrativi;
- B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;
- C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;



D. divieti relativi all'utilizzazione degli effluenti (spaziali e temporali).

Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, esse sono classificate in funzione della produzione di "azoto al campo", calcolato in kg/anno in funzione del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell'allevamento.

Per definire la presenza media annuale di capi in azienda sono presi in esame il tipo di allevamento, l'organizzazione per cicli ed i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri).

**Atto A5 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.**

**Articolo 6 e articolo 13 paragrafo 1, lettera a).**

**Recepimento)**

- D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997, S.O. n. 219/L), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003) e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002);
- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” (G.U. n. 258 del 6 Novembre 2007) e successive modifiche ed integrazioni;
- Deliberazione 26 marzo 2008. Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Modifica della deliberazione 2 dicembre 1996 del Ministero dell’ambiente, recante: «Classificazione delle Aree protette». (Repertorio n. 119/CSR). (G.U. n. 137 del 13 giugno 2008);
- Decreto Ministero Ambiente 2 agosto 2010 Terzo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. (10A10403) (GU n. 197 del 24-8-2010 – Suppl. Ordinario n.205)
- Decreto Ministero Ambiente 2 agosto 2010 Terzo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. (10A10404) (GU n. 197 del 24-8-2010 – Suppl. Ordinario n.205)
- Decreto Ministero Ambiente 2 agosto 2010 Terzo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. (10A10405) (GU n. 197 del 24-8-2010 – Suppl. Ordinario n.205)

**Recepimento regionale**

- D.G.R. 1709 del 24/06/1997 (conclusione del progetto Bioitaly – indicazione dei siti potenzialmente in grado di essere riconosciuti di importanza comunitaria (SIC) pubblicata sul B.U.R.M. n. 45 del 29/07/1997 .
- D.G.R. n. 1471 del 27/10/2008 “DPR 357/97. Decreto ministeriale 17 ottobre 2007. Adeguamento delle misure di conservazione generali per le Zone di Protezione Speciale di cui alla direttiva 79/409/CEE e per i Siti di Importanza Comunitaria di cui alla direttiva 92/43/CEE.
- D.G.R. n. 1036 del 22/06/2009 “DPR 357/97. Decreto ministeriale 22 gennaio 2009. Adeguamento delle misure di conservazione generali per le Zone di Protezione Speciale di cui alla direttiva 79/409/CEE e per i Siti di Importanza Comunitaria di cui alla direttiva 92/43/CEE. Modifiche ed integrazioni alla DGR 1471 del 27 ottobre 2008 “.
- D.G.R. n. 1106 del 1/8/2011 “L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione degli habitat naturali e delle specie animali di interesse comunitario per i siti Natura 2000 ricadenti all’interno del Parco naturale regionale del Conero”.



D.G.R. n. 1109 del 1/8/2011 "L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione degli habitat naturali e delle specie animali di interesse comunitario per alcuni siti Natura 2000 ricadenti all'interno del Parco nazionale dei Monti Sibillini, nei Comuni di Cessapalombo, Fiastra, Pievebovigliana, S.Ginesio, Visso, Pievevitorina ".

- D.G.R. n. 1201 del 12/09/2011 "L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione dell'habitat seminaturale \*6210 nei siti Natura 2000 ricadenti all'interno del Parco naturale del Sasso Simone e Simoncello " .
- D.G.R. n. 1202 del 12/09/2011 "L.R. n. 6/2007. Approvazione delle misure di conservazione dell'habitat seminaturale \*6210 nei siti Natura 2000 "Zona di Protezione Speciale IT5310031 Monte Catria, Monte Acuto e Monte della Strega" e "Sito di Importanza Comunitaria IT5310019 Monte Catria, Monte Acuto", adottate dalla Comunità montana Catria e Nerone, Ambito 2B"

### Descrizione degli impegni

1. Le seguenti Norme sono da considerarsi misure minime di conservazione per di Importanza Comunitaria.

Nei SIC valgono le seguenti prescrizioni.

a. E' vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali e seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti:

- 1) superfici a seminativo ai sensi dell'art. 2, punto 1 del regolamento (CE) n. 796/04, comprese quelle con colture esentate dall'obbligo di ritiro dalla produzione di cui ai paragrafi a) e b) dell'art. 55 del regolamento (CE) n. 1782/03;
- 2) superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche ed ambientali a norma dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1782/03.

Sono fatti salvi, in ogni caso, gli interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente.

b. Sulle superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e sulle superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1782/03, si deve garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno e si devono attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/03. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra l'1 marzo e il 31 luglio di ogni anno. E' comunque obbligatoria l'effettuazione di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.

In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

1. pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2. terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;

3. colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'art. 1, lettera c) del decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
5. sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione

In deroga all'obbligo di sospensione delle pratiche agronomiche in periodo di divieto sono ammesse le seguenti operazioni, tese a limitare la disseminazione e la propagazione di vegetazione indesiderata:

- operazioni di sfalcio o trinciatura; è comunque escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico erboso;
  - pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, garantendo un equilibrato sfruttamento del cotico erboso.
- c. E' vietata la conversione ad altri usi delle superfici a pascolo permanente di cui all'art. 2, punto 2 del regolamento (CE) n. 796/04.
  - d. E' vietata l'eliminazione dei seguenti elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario: - gli elementi diffusi di cui all'art. 37 delle NTA del PPAR appartenenti alle specie di cui all'articolo 20 della legge regionale n. 6/2005, fatte salve le deroghe previste dagli articoli 21 e 24 della stessa legge regionale; - i muretti a secco, gli stagni (non comprendenti gli invasi artificiali utilizzati a fini irrigui), i maceri, le pozze di abbeverata, i fossi, le risorgive; sono fatti salvi gli eventuali interventi di utilizzazione o manutenzione periodica della vegetazione arborea e arbustiva e sono fatte salve le deroghe per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità.
  - e. E' vietato il prelievo di acque stagnanti, tranne che per l'abbeverata del bestiame e per esigenze di protezione civile, avendo cura comunque di lasciare sempre un quantitativo minimo di acqua nel sito stesso (minimo livello vitale). Non vengono considerate acque stagnanti le acque contenute in invasi artificiali usati a scopo irriguo.
  - f. E' vietata l'eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita; sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti, eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile.
  - g. E' vietata l'esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore; sono fatti salvi i livellamenti ordinariamente eseguiti per la preparazione del letto di semina.
  - h. E' vietata la produzione e la coltivazione di specie che contengono OGM, per evitare le ibridazioni genetiche delle specie da salvaguardare.

Si precisa che detti impegni valgono fermo restando l'obbligo della valutazione di incidenza per gli interventi, prevista dal DPR 357/97 e s.m.i. . Per le tipologie progettuali del settore Agricoltura soggette alla procedura di valutazione di impatto ambientale si rimanda agli allegati della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 (BURM n. 40 del 22/04/2004) e s.m.i. ed agli adempimenti previsti dalla L.R. n. 6/2007 .

### **Disposizioni specifiche:**

#### **da D.G.R. 1106/11**

MISURE DI CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT E DELLE SPECIE DI INTERESSE COMUNITARIO SUI QUALI LE ATTIVITA' AGRO PASTORALI HANNO IMPATTI ACCERTATI, PER IL SIC DENOMINATO "MONTE CONERO"



1) Misure di conservazione per l' Habitat 6210\* - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco - Brometalia*) (\* notevole fioritura di orchidee) nel territorio della SIC "Monte Conero".

b) Nelle aree interessate dall'invasione di specie erbacee dominanti (es. *brachipodium* sp.pl.), periodo di pascolamento recintato in condizioni di sovraccarico temporaneo, al fine di assicurare il prelievo con l'alimentazione anche delle essenze vegetali meno appetibili, che altrimenti potrebbero diffondersi a scapito delle essenze vegetali da tutelare.

c) Controllo meccanico delle specie invasive con particolare riferimento alla ginestra (*Spartium junceum*) nei pascoli estensivi dove risulta inefficace la sola azione di pascolamento e nelle praterie dove non viene attualmente praticato il pascolamento, finalizzato anche al recupero di aree prative e pascolive in via di abbandono o che in seguito all'abbandono già verificatosi sono sede di processi di ricolonizzazione spontanea e si trovano ad uno stadio in cui la copertura arbustiva è pari o inferiore al 50%. Alcuni nuclei o fasce arbustive preventivamente individuate dovranno comunque essere preservati dal taglio (per una superficie compresa tra il 5% ed il 10% dell'area di intervento). Dell'intenzione di procedere all'intervento dovrà essere data preventiva comunicazione (minimo 30 giorni) per iscritto all'Ente Parco fornendo i riferimenti utili per permettere allo stesso di effettuare un eventuale sopralluogo (es. dati catastali dell'area oggetto di intervento, riferimenti soggetto attuatore, n° telefonico, modalità e tempistica di esecuzione). L'intervento su specie arbustive diverse dalla ginestra sempre obbligatorio se la copertura arbustiva del suolo caratterizzato dalla prateria di interesse comunitario è pari o inferiore al 50%, qualsiasi sia il grado di ricopertura, necessita del preventivo sopralluogo del Parco. Resta escluso qualsiasi intervento nelle aree individuate come "bosco" e a carico di esemplari arborei e siepi tutelati ai sensi della L.R. 6/2005 per i quali valgono le procedure previste dalla suddetta norma, dal Regolamento e dal Piano di Gestione Forestale del Parco. Sugli arbusteti (compresi quelli a prevalenza di ginestra) con copertura delle specie arbustive, superiore al 50%, l'intervento di decespugliamento non è obbligatorio bensì facoltativo e dovrà avere il preventivo nulla osta dell'Ente Parco. L'intervento di decespugliamento dovrà essere realizzato nel periodo autunno-invernale ed entro il mese di Febbraio.

d) Raccolta del fiorume su una superficie di pascolo destinata a tale scopo di almeno mq 250 ad ettaro di pascolo, e pertanto non ammessa al pascolamento, al fine di avere disponibile il materiale di propagazione idoneo per le tra semine.

e) Realizzazione del piano di pascolamento aziendale, da inviare all'Ente Parco per il parere preventivo di competenza, che preveda un carico di bestiame massimo di 2 UBA/ha e sua applicazione mediante la guida degli animali al pascolo da parte di personale addetto. Il piano di pascolamento dovrà individuare inoltre le aree a rischio di erosione a causa dell'eccessivo calpestio o dell'eccessiva pendenza e prevedere le necessarie limitazioni al pascolamento. Fatte salve le eventuali prescrizioni di pascolamento in condizioni di sovraccarico temporaneo di cui alla precedente lettera b), il gestore del pascolo dovrà organizzare il pascolamento attraverso la suddivisione della superficie a disposizione in appositi comparti mediante l'uso di recinzioni mobili, affinché gli animali al pascolo abbiano gradualmente a disposizione e per tutta la durata del pascolamento, superfici pascolive di estensione tale da consentire agli animali al pascolo di utilizzare razionalmente la vegetazione fresca presente, evitando al contempo, per tutta la durata del pascolamento, un eccessivo carico di bestiame ad ettaro. Tramite la periodica delocalizzazione degli stazzi e/o tramite le operazioni di cui al successivo

punto e) dovrà essere evitata l'eutrofizzazione del suolo che porta alla sostituzione della vegetazione caratteristica dell'habitat in questione con specie nitrofile.

f) Al termine dell'utilizzo delle superfici pascolive debbono essere effettuati interventi di miglioramento a finalità ambientale delle caratteristiche agronomiche dei pascoli ed in particolare:

- dispersione delle deiezioni eventualmente accumulate nelle aree di più frequente concentrazione e sosta del bestiame al pascolo;
- miglioramento della biodiversità dei pascoli più degradati tramite la trasemina con il materiale raccolto nell'ambito dell'impegno di cui al punto d) sopra indicato.

Valgono inoltre le seguenti indicazioni:

- l'attività di gestione razionale del pascolo deve avere una durata minima di 120 giorni l'anno, fatte salve le prescrizioni vigenti in materia di vincolo idrogeologico;
- per quanto possibile deve essere garantita la fornitura di acqua in punti di abbeverata localizzati in luoghi strategici per ogni comparto pascolivo, in modo da evitare spostamenti eccessivi degli animali al pascolo;
- per quanto possibile è opportuno utilizzare specie animali diverse per pascolamenti in successione.

\*\*\*\*\*

**Da D.G.R. 1109/11**

**Misure di conservazione dei Siti Natura 2000 del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, necessarie per l'adesione al Bando per Accordi agroambientali d'area per la tutela della biodiversità PSR 2007 – 2013, volto ai soggetti gestori di Rete Natura 2000, approvato con DDPF Servizio agricoltura forestazione e pesca n. 113/AFP del 07.04.2011.**

#### **I - AREA D'INTERVENTO "A"**

##### **art. 1 - Ambito di applicazione**


Le presenti misure di conservazione sono valide all'interno delle porzioni dei seguenti Siti Natura 2000 ricadenti all'interno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini:

SIC Gola della Valnerina - Monte Fema

IT5330023

##### **art. 2 - Misure di conservazione delle praterie secondarie (Habitat 6210)**

- a) Nei pascoli ubicati ad una quota superiore a 900 metri sul livello del mare, l'avvio del pascolamento è consentito solo in data successiva al 31 maggio. Potrà essere concessa una deroga a tale regola su non più del 20% della superficie aziendale a pascolo e su non più del 20% della superficie dell'area della ZPS, a condizione che la deroga non sia già stata concessa per la specifico appezzamento in questione nei precedenti 5 anni. L'inizio del pascolamento non potrà comunque essere precedente il 15 maggio. Questa misura consente alle specie con fioritura primaverile di potersi riprodurre per via sessuata consentendo al contempo agli allevatori di poter disporre di una quantità di foraggio fresco molto ricco dal punto di vista nutrizionale. La rotazione quinquennale garantirà un più che sufficiente tasso di riproduzione delle specie vegetali a fioritura primaverile.
- b) Il carico di bestiame per ettaro di superficie foraggera deve essere compreso tra 0,5 e 2,0 UBA/Ha; il periodo di alpeggio non dovrà essere inferiore a 120 giorni. Tale norma



consentirà che tutta la fitomassa prodotta nell'anno dai sistemi di prateria seminaturali presenti nella ZPS sia consumata evitando così l'accumulo di necromassa al suolo. La necromassa al suolo è infatti uno degli elementi più critici per la conservazione delle specie vegetali di piccole dimensioni. Il consumo di tutta la fitomassa prodotta è inoltre elemento essenziale per il controllo dell'invasione di specie dominanti quali il paléo rupestre o falasco.

- c) Nelle aree interessate dall'invasione di specie erbacee dominanti (*Brachipodium* sp.pl.), si potranno effettuare periodi di pascolamento primaverili (dalla fine di aprile a tutto giugno) a condizione che il pascolo sia recintato ed esso avvenga in condizioni di sovraccarico temporaneo (4 ovini/100mq per non meno di 7 gg. o 30 animali per 2 gg.; 1 caprino/100mq per non meno di 7 gg. o 7 caprini/100mq per 2 gg.; 1 bovino o equino/100mq per 3 gg.), al fine di assicurare il prelievo con l'alimentazione delle essenze vegetali meno appetibili. Il falasco (*Brachipodium* sp.pl.) deve coprire più del 33% della superficie recintata. Questa misura garantirà il controllo dell'espansione o il recupero dei pascoli compromessi dall'espansione del falasco. Ciò è di fondamentale importanza in quanto è scientificamente e ampiamente dimostrato che l'espansione del falasco oltre a ridurre fortemente il valore pabulare dei pascoli provoca una fortissima perdita di biodiversità vegetale ed animale.
- d) Obbligo dell'asportazione meccanica delle specie arbustive invasive (es. *Juniperus* sp.pl.). Tale misura si rende necessaria in quanto la progressiva invasione degli arbusti nei sistemi di prateria, oltre a ridurre il valore pabulare, ne impoverisce progressivamente la biodiversità fino alla completa sostituzione degli ecosistemi prativi con habitat arbustivi secondari. Alcuni nuclei arbustivi preventivamente individuati dovranno comunque essere preservati dal taglio (per una superficie non inferiore al 5% e non superiore al 10% dell'area di intervento).
- e) Qualora gli enti gestori, proprietari dei terreni o privati fruitori intendessero effettuare interventi di recupero dei campi abbandonati o delle aree degradate mediante semina di essenze vegetali, tali interventi dovranno essere effettuati, nel rispetto delle normative vigenti, esclusivamente mediante la semina di varietà con germoplasma locale, ovvero mediante la raccolta del fiorume su una superficie di pascolo destinata a tale scopo (che pertanto non sarà aperta al pascolamento nell'anno di raccolta fino al momento dello sfalcio), al fine di avere disponibile il materiale di propagazione idoneo per le trasemine.

### Art. 3 - Sanzioni

Il mancato rispetto delle misure di conservazione previste da presente atto determinano le sanzioni previste dal mancato rispetto della normativa vigente per la condizionalità.

## I I - AREA D'INTERVENTO "B"

### art. 1 - Ambito di applicazione

Le presenti misure di conservazione sono valide all'interno delle porzioni dei seguenti Siti Natura 2000 ricadenti all'interno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini e dei Comuni di Cessapalombo, Fiastra, Pievebovigliana, S. Ginesio e Visso:



art. 2 - Misure di conservazione delle praterie secondarie (Habitat 6210)

- a) Nei pascoli ubicati ad una quota superiore a 900 metri sul livello del mare, l'avvio del pascolamento è consentito solo in data successiva al 31 maggio. Potrà essere concessa una deroga a tale regola su non più del 20% della superficie aziendale a pascolo e su non più del 20% della superficie dell'area della ZPS, a condizione che la deroga non sia già stata concessa per la specifico appezzamento in questione nei precedenti 5 anni. L'inizio del pascolamento non potrà comunque essere precedente il 15 maggio. Questa misura consente alle specie con fioritura primaverile di potersi riprodurre per via sessuata consentendo al contempo agli allevatori di poter disporre di una quantità di foraggio fresco molto ricco dal punto di vista nutrizionale. La rotazione quinquennale garantirà un più che sufficiente tasso di riproduzione delle specie vegetali a fioritura primaverile.
- b) Il carico di bestiame per ettaro di superficie foraggera deve essere compreso tra 0,5 e 2,0 UBA/Ha; il periodo di alpeggio non dovrà essere inferiore a 120 giorni. Tale norma consentirà che tutta la fitomassa prodotta nell'anno dai sistemi di prateria seminaturali presenti nella ZPS sia consumata evitando così l'accumulo di necromassa al suolo. La necromassa al suolo è infatti uno degli elementi più critici per la conservazione delle specie vegetali di piccole dimensioni. Il consumo di tutta la fitomassa prodotta è inoltre elemento essenziale per il controllo dell'invasione di specie dominanti quali il paléo rupestre o falasco.
- c) Nelle aree interessate dall'invasione di specie erbacee dominanti (*Brachipodium* sp.pl.), si potranno effettuare periodi di pascolamento primaverili (dalla fine di aprile a tutto giugno) a condizione che il pascolo sia recintato ed esso avvenga in condizioni di sovraccarico temporaneo (4 ovini/100mq per non meno di 7 gg. o 30 animali per 2 gg.; 1 caprino/100 mq per non meno di 7 gg. o 7 caprini/100mq per 2 gg.; 1 bovino o equino/100 mq per 3 gg.), al fine di assicurare il prelievo con l'alimentazione delle essenze vegetali meno appetibili. Il falasco (*Brachipodium* sp.pl.) deve coprire più del 33% della superficie recintata. Questa misura garantirà il controllo dell'espansione o il recupero dei pascoli compromessi dall'espansione del falasco. Ciò è di fondamentale importanza in quanto è scientificamente e ampiamente dimostrato che l'espansione del falasco oltre a ridurre fortemente il valore pabulare dei pascoli provoca una fortissima perdita di biodiversità vegetale ed animale.
- d) Qualora gli enti gestori, proprietari dei terreni o privati fruitori intendessero effettuare interventi di recupero dei campi abbandonati o delle aree degradate mediante semina di essenze vegetali, tali interventi dovranno essere effettuati, nel rispetto delle normative vigenti, esclusivamente mediante la semina di varietà con germoplasma locale, ovvero mediante la raccolta del fiorume su una superficie di pascolo destinata a tale scopo (che pertanto non sarà aperta al pascolamento nell'anno di raccolta fino al momento dello sfalcio), al fine di avere disponibile il materiale di propagazione idoneo per le trasemine.
- e) Realizzazione del piano di pascolamento aziendale e sua applicazione mediante la guida delle greggi e delle mandrie da parte di personale addetto. Il piano di pascolamento aziendale individua inoltre le aree a rischio di erosione a causa dell'eccessivo calpestio o dell'eccessiva pendenza e prevede le necessarie limitazioni al pascolamento. Il piano di pascolamento deve comunque prevedere le modalità di controllo dei cani da guardiania, al fine di prevenire interferenze con la fauna selvatica.

- 
- f) Al termine dell'utilizzo delle superfici pascolive debbono essere effettuati interventi di miglioramento a finalità ambientale delle caratteristiche agronomiche dei pascoli ed in particolare:
- dispersione delle deiezioni eventualmente accumulate nelle aree di più frequente concentrazione e sosta del bestiame al pascolo;
  - miglioramento della biodiversità dei pascoli più degradati tramite la trasemina con il materiale raccolto nell'ambito dell'impegno di cui al punto d) sopra indicato.
- g) Fatte salve le eventuali prescrizioni di pascolamento in condizioni di sovraccarico temporaneo di cui alla lettera c), il gestore del pascolo deve organizzare il pascolamento attraverso la suddivisione della superficie a disposizione in appositi comparti, affinché la mandria al pascolo abbia gradualmente a disposizione e per tutta la durata del pascolamento, superfici pascolive di estensione tale da consentire agli animali al pascolo di utilizzare razionalmente la vegetazione fresca presente, evitando al contempo per tutta la durata del pascolamento un eccessivo carico di bestiame ad ettaro.

**art. 3 - Misure di conservazione necessarie al mantenimento dell'avifauna per cui il sito Natura 2000 è stato designato**

- a) Trebbiatura dei cereali autunno vernini effettuata con un taglio ad un'altezza dal terreno superiore a 30 centimetri e mantenimento delle stoppie fino al 31 agosto. Sono previste deroghe specifiche in caso di allettamento del cereale e di utilizzo aziendale da parte di aziende zootecniche;
- b) Creazione di fasce inerbite durevoli dislocate con preferenza a fianco di canali, corsi d'acqua, siepi, strade interpoderali ed aree con vegetazione naturale, di larghezza pari a 6 metri e con uno sviluppo in lunghezza in rapporto agli ettari aziendali di almeno 100 metri ad ettaro. Nelle aree classificate come montane dalla Regione Marche, ai sensi della Direttiva 268/75/CEE, articolo 3, paragrafo 3, tali fasce avranno una larghezza pari a 4 metri e con uno sviluppo in lunghezza in rapporto agli ettari aziendali di almeno 150 metri ad ettaro. Possono contribuire alla costituzione del numero minimo di 100 metri ad ettaro anche fasce inerbite circolari di 6 metri di raggio che circondino querce camporili. Le fasce inerbite sono sfalciate una sola volta all'anno nel periodo invernale ed entro il mese di febbraio;
- c) Al fine di salvaguardare nidi e piccoli di specie faunistiche le attività di sfalcio o taglio della vegetazione erbacea dovrà procedere dal centro verso l'esterno dell'appezzamento, in modo da dare la possibilità agli animali di trovare rifugio nelle aree limitrofe;
- d) Creazione di fasce inerbite durevoli a fianco di aree umide, falesie e calanchi, di larghezza pari a 20 metri per tutta la lunghezza disponibile. Tali fasce sono sfalciate una sola volta all'anno nel periodo invernale ed entro il mese di febbraio.

**Art. 4 - Misure di conservazione necessarie al mantenimento dei siti di riproduzione degli anfibi**

- a) Gli interventi di recupero o mantenimento delle fonti, degli abbeveratoi e di altri punti d'acqua devono essere realizzati con modalità e tecniche idonee a favorire la riproduzione degli anfibi e in generale il loro utilizzo da parte della fauna selvatica, secondo le indicazioni del Parco.

**Art.5 - Sanzioni**

Il mancato rispetto delle misure di conservazione previste da presente atto determinano le sanzioni previste dal mancato rispetto della normativa vigente per la condizionalità.

\*\*\*\*\*


**Da D.G.R. 1201/11**

**MISURE DEFINITIVE DI CONSERVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 24 COMMA 3 E SEGUENTI DELLA L. R. MARCHE N. 6 DEL 12.06.2007 E S.M.I., CHE RIENTRANO NELL'ACCORDO AGRO AMBIENTALE D'AREA, REGIONE MARCHE, PER LA TUTELA DI ALCUNI HABITAT DELLE AREE SIC E ZPS DEL PARCO NATURALE DEL SASSO SIMONE E SIMONCELLO -**

**SIC IT 5310003, SIC IT 5310004, SIC IT 5310005.**

**Misure di conservazione degli habitat 6210 nei siti Natura 2000**

- a) Nei pascoli ubicati ad una quota superiore a 900 metri sul livello del mare, avvio del pascolamento successivamente alla data del 31 maggio. Potrà essere concessa una deroga a tale regola su non più del 20% della superficie aziendale a pascolo e su non più del 20% della superficie dell'area oggetto di specifico accordo agroambientale d'area a pascolo, a condizione che la deroga non sia già stata concessa per lo specifico appezzamento in questione nei precedenti 4 anni;
- b) Nella aree interessate dall'invasione di specie erbacee dominanti (es. *Brachypodium* sp. pl.), periodo di pascolamento recintato in condizioni di sovraccarico temporaneo, al fine di assicurare il prelievo con l'alimentazione anche di essenze vegetali meno appetibili, che altrimenti potrebbero diffondersi a scapito delle essenze vegetali da tutelare;
- c) Controllo meccanico delle specie invasive (es. *Juniperus* sp pl.) nei pascoli estensivi dove risulta inefficace la sola azione del pascolamento e per il recupero di aree pascolive in abbandono, fatte salve le aree individuate inidonee per ragioni di pubblica sicurezza, ricadenti all'interno del poligono militare di Carpegna, così come indicate nel Piano di Pascolamento di cui alla successiva lettera e);
- d) Raccolta del fiorume su una superficie destinata a tale scopo di almeno mq 250 ad ettaro di pascolo, e pertanto non ammessa al pascolamento, al fine di avere il materiale di propagazione idoneo per le tra semine, ad esclusione delle aree individuate inidonee per ragioni di pubblica sicurezza, ricadenti all'interno del poligono militare di Carpegna, così come indicate nel Piano di Pascolamento di cui alla successiva lettera e);
- e) Realizzazione del piano di pascolamento aziendale e sua applicazione mediante la guida delle greggi e delle mandrie da parte di personale addetto. Il progetto individua inoltre le aree a rischio di erosione a causa dell'eccessivo calpestio o dell'eccessiva pendenza e prevede le necessarie limitazioni al pascolamento.



f) Al termine dell'utilizzo delle superfici pascolive debbono essere effettuati interventi di miglioramento a finalità ambientale delle caratteristiche agronomiche dei pascoli - fatte salve le aree individuate inidonee per ragioni di pubblica sicurezza, ricadenti all'interno del poligono militare di Carpegna, così come indicate nel Piano di Pascolamento di cui alla successiva lettera e) – ed in particolare:

- 1) dispersione delle deiezioni eventualmente accumulate nelle aree di più frequente concentrazione e sosta del bestiame al pascolo;
- 2) miglioramento della biodiversità dei pascoli più degradati tramite la trasemina con il materiale raccolto nell'ambito dell'impegno di cui al punto d) sopra indicato.

Valgono inoltre le seguenti indicazioni:

- l'attività di gestione razionale del pascolo deve avere una durata minima di 120 giorni all'anno, fatte salve le prescrizioni vigenti in materia di vincolo idrogeologico;
- per quanto possibile viene garantita la fornitura di acqua in punti di abbeverata localizzati in luoghi strategici per ogni comparto pascolivo, in modo da evitare spostamenti eccessivi della mandria;
- fatte salve le eventuali prescrizioni di pascolamento in condizioni di sovraccarico temporaneo di cui alla precedente lettera b), il gestore del pascolo deve organizzare il pascolamento attraverso la suddivisione della superficie a disposizione in appositi comparti, affinché la mandria al pascolo abbia gradualmente a disposizione e per tutta la durata del pascolamento, superfici pascolive di estensione tale da consentire agli animali al pascolo di utilizzare razionalmente la vegetazione fresca presente, evitando al contempo per tutta la durata del pascolamento un eccessivo carico di bestiame ad ettaro;
- per quanto possibile è opportuno utilizzare specie animali diverse per pascolamenti in successione.

\*\*\*\*\*

Da D.G.R. 1202/11

Misure di conservazione dell'Habitat 6210 nei siti Natura 2000

### **SIC IT 5310019 *Monte Catria, Monte Acuto***

- a) Nei pascoli ubicati ad una quota superiore a 900 metri sul livello del mare, avvio del pascolamento successivamente alla data del 31 maggio. Potrà essere concessa una deroga a tale regola su non più del 20% della superficie aziendale a pascolo e su non più del 20% della superficie dell'area oggetto di specifico accordo agroambientale d'area a pascolo, a

condizione che la deroga non sia già stata concessa per la specifico appezzamento in questione nei precedenti 4 anni.

- b) Nelle aree interessate dall'invasione di specie erbacee dominanti (es. brachipodium sp.pl.), periodo di pascolamento recintato in condizioni di sovraccarico temporaneo, al fine di assicurare il prelievo con l'alimentazione anche delle essenze vegetali meno appetibili, che altrimenti potrebbero diffondersi a scapito delle essenze vegetali da tutelare.
- c) Controllo meccanico delle specie invasive (es. Juniperus sp.pl.) nei pascoli estensivi dove risulta inefficace la sola azione di pascolamento e per il recupero di aree pascolive in via di abbandono.
- d) Raccolta del fiorume su una superficie destinata a tale scopo di almeno mq 250 ad ettaro di pascolo, e pertanto non ammessa al pascolamento, al fine di avere disponibile il materiale di propagazione idoneo per le tra semine.
- e) Realizzazione del piano di pascolamento aziendale e sua applicazione mediante la guida delle greggi e delle mandrie da parte di personale addetto. Il progetto individua inoltre le aree a rischio di erosione a causa dell'eccessivo calpestio o dell'eccessiva pendenza e prevede le necessarie limitazioni al pascolamento.
- f) Al termine dell'utilizzo delle superfici pascolive debbono essere effettuati interventi di miglioramento a finalità ambientale delle caratteristiche agronomiche dei pascoli ed in particolare:
- o dispersione delle deiezioni eventualmente accumulate nelle aree di più frequente concentrazione e sosta del bestiame al pascolo;
  - o miglioramento della biodiversità dei pascoli più degradati tramite la trasemina con il materiale raccolto nell'ambito dell'impegno di cui al punto d) sopra indicato.

Valgono inoltre le seguenti indicazioni:

- l'attività di gestione razionale del pascolo deve avere una durata minima di 120 giorni l'anno, fatte salve le prescrizioni vigenti in materia di vincolo idrogeologico;
- per quanto possibile viene garantita la fornitura di acqua in punti di abbeverata localizzati in luoghi strategici per ogni comparto pascolivo, in modo da evitare spostamenti eccessivi della mandria;
- fatte salve le eventuali prescrizioni di pascolamento in condizioni di sovraccarico temporaneo di cui alla precedente lettera b), il gestore del pascolo deve organizzare il pascolamento attraverso la suddivisione della superficie a disposizione in appositi comparti,



PS



affinché la mandria al pascolo abbia gradualmente a disposizione e per tutta la durata del pascolamento, superfici pascolive di estensione tale da consentire agli animali al pascolo di utilizzare razionalmente la vegetazione fresca presente, evitando al contempo per tutta la durata del pascolamento un eccessivo carico di bestiame ad ettaro;

- per quanto possibile è opportuno utilizzare specie animali diverse per pascolamenti in successione.

**CAMPO DI CONDIZIONALITA': SANITÀ PUBBLICA E SALUTE DEGLI ANIMALI  
IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI**



**Atto A6 - Direttiva 2008/71/CE del Consiglio del 15 luglio 2008, relativa alla identificazione e alla registrazione dei suini.**

**Articoli 3, 4 e 5.**

**Recepimento Nazionale**

- **Decreto Legislativo n.200/2010 “Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all’identificazione e registrazione dei suini (10G022) – GU n. 282 del 17.12.2010**

**Descrizione degli impegni**

Il presente Atto si applica alle aziende agricole con allevamenti suinicoli. Di seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

- A.: COMUNICAZIONE DELL’AZIENDA AGRICOLA ALLA ASL PER LA REGISTRAZIONE DELL’AZIENDA
- A.1 Richiesta al Servizio veterinario competente del codice aziendale entro 20 gg dall’inizio attività;
  - A.2 Comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda entro 7 giorni.
- B: TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE E COMUNICAZIONE DELLA CONSISTENZA DELL’ALLEVAMENTO DELL’AZIENDA AGRICOLA
- B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale, regolarmente aggiornato con entrata ed uscita dei capi (entro 3 giorni dall’evento); per i nati ed i morti, entro 30 giorni;
  - B.2 Comunicazione della consistenza dell’allevamento, rilevata entro il 31 marzo in Banca Dati Nazionale (BDN);
  - B.3 Comunicazione alla BDN di ogni variazione della consistenza zootecnica dell’azienda (nascite,morti). Il detentore deve registrare nascite e morti entro 30 giorni sul registro di carico e scarico ed al 31 marzo di ogni anno in BDN. Movimentazione dei capi tramite Modello 4 ovvero Dichiarazione di provenienza dell’animale, riportante il numero dei capi e da allegare e registrare nel Registro aziendale. Le movimentazioni in entrata e in uscita dall’allevamento devono essere registrate entro 3 giorni dall’evento sul registro di carico e scarico, ed entro 7 giorni dall’evento in BDN.



C.: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

C.1 Obbligo di marcatura individuale con codice aziendale (tatuaggio), entro 70 giorni dalla nascita e comunque prima dell'uscita del capo dall'azienda.

V

RB

**Atto A7 - Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97.**

**Articoli 4 e 7.**

*Applicazione)*

- D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all’identificazione e registrazione degli animali.”(G.U. G.U. 14.06.1996 n. 138)
- D.M. 16 maggio 2007 recante modifica dell’Allegato IV del D.P.R. 317/96 (G.U. 28.06.2007 n. 148)
- D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437 “Regolamento recante modalità per l’identificazione e la registrazione dei bovini” (G.U. n. 30 del 06 febbraio 2001) e successive modifiche e integrazioni;
- D.M. 18/7/2001 “Modifica degli allegati al D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437, riguardante «Regolamento recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini»”(G.U. n. 205 del 4 settembre 2001);
- D.M. 31 gennaio 2002 “Disposizioni in materia di funzionamento dell’anagrafe bovina” (G.U. n. 72 del 26 marzo 2002) e successive modifiche e integrazioni;
- D.M. 7 giugno 2002 “Approvazione del manuale operativo per la gestione dell’anagrafe bovina”(G.U. n. 152 del 1° luglio 2002, S.O.)
- Provvedimento 26 maggio 2005 concernente Accordo Stato-Regioni recante “Approvazione del manuale operativo per la gestione dell’anagrafe bovina (G.U. n. 243 del 18 ottobre 2005, S.O. n. 166)”;

### Descrizione degli impegni

Il presente Atto si applica alle aziende agricole con allevamenti bovini e/o bufalini.  
Di seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

- A.:           REGISTRAZIONE DELL’AZIENDA PRESSO L’ASL E IN BDN
- A.1           Registrazione presso il Servizio veterinario competente e richiesta del codice aziendale entro 20 gg dall’inizio attività;
  - A.2           Registrazione dell’azienda presso la BDN;
  - A.2           Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:
    - o   Direttamente nella BDN con accesso tramite *smart card*;
    - o   Tramite A.S.L., organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato;
  - A.3           Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell’azienda.
- B.:           IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI -
- B.1           Obbligo di tenuta del registro aziendale, regolarmente aggiornato con entrata ed uscita dei capi;
  - B.2           Richiesta codici identificativi specie bovina (numero 2 marche auricolari) direttamente alla BDN o tramite operatore delegato. Le marche auricolari sono individuali.;
  - B.3           Effettuazione della marcatura dei bovini entro 20 giorni dalla nascita e comunque prima che l’animale lasci l’azienda; nel caso di importazione di un



capo da paesi terzi, entro 20 giorni dai controlli di ispezione frontaliera. Presenza di marcatura ai sensi del DPR 437/2000 per tutti gli animali nati dopo il 31 dicembre 1997. Gli animali oggetto di scambi intracomunitari devono essere identificati, a partire dal 1 gennaio 1998, ai sensi del Regolamento 1760/2000;

- B.4 Compilazione, contestuale alla marcatura, della cedola identificativa se l'allevatore non aggiorna direttamente la BDN;
- B.5 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'identificazione;
- B.6 Consegna della cedola identificativa al Servizio veterinario dell'A.S.L. competente per territorio o ad altro soggetto delegato entro 7 giorni dalla marcatura del capo (se non registra direttamente in BDN);
- B.7 Registrazione delle nascite in BDN se l'allevatore aggiorna direttamente la BDN;
- B.8 Acquisizione del passaporto dal Servizio veterinario o altro soggetto delegato;
- B.9 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali furti/smarrimenti di animali, marchi auricolari e passaporti;
- B.10 Nel caso i capi vengano acquistati da Paesi Terzi, consegna al Servizio Veterinario competente per territorio o ad altro soggetto delegato, entro 7 giorni dai controlli previsti per l'importazione della documentazione prevista debitamente compilata, per l'iscrizione in anagrafe.

C: REGISTRO AZIENDALE

- C.1 Corretto aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dagli eventi (nascite, morti, movimentazioni).

D.: MOVIMENTAZIONE DEI CAPI: NASCITE- INGRESSO IN AZIENDA - DECESSO

- D.1 Registrazione sul registro aziendale entro 3 giorni degli estremi del modello 4 nel caso di movimentazioni in ingresso;
- D.2 Comunicazione del decesso e consegna del passaporto del capo al Servizio veterinario dell'A.S.L. entro 7 giorni;
- D.3 Nel caso il capo acquistato/scambiato con un altro Paese UE venga immediatamente macellato, non occorre comunicare la richiesta di iscrizione in anagrafe;
- D.4 Per bovini introdotti in allevamento: annotazione del passaggio di proprietà sul retro del passaporto e aggiornamento entro 3 giorni del registro di stalla;
- D.5 Registrazione della nascita entro 3 giorni sul registro aziendale, comunicazione della nascita entro 7 giorni alla BDN, successivo ritiro del passaporto dal Servizio veterinario.

- E.: MOVIMENTAZIONE DEI CAPI: USCITA DALL'AZIENDA

- E.1 Compilazione del modello 4;
- E.2 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni;
- E.3 Comunicazione delle variazioni entro 7 giorni, direttamente in BDN oppure tramite invio copia del modello 4 al Servizio veterinario o ad altro soggetto delegato.

**Atto A8 - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9 gennaio 2001, pagina 8).**

**Articoli 3, 4 e 5.**

*Applicazione)*

- D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all’identificazione e registrazione degli animali.” (G.U. n. 138 del 14 giugno 1996);
- D.M. 16 maggio 2007 recante modifica dell’Allegato IV del D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 (G.U. n. 148 del 28 giugno 2007);

### Descrizione degli impegni

Il presente Atto si applica alle aziende agricole con allevamenti ovicaprini. Di seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

A.:           REGISTRAZIONE DELL’AZIENDA PRESSO L’ASL E IN BDN

- A.1           Richiesta al Servizio veterinario competente del codice aziendale entro 20 gg dall’inizio attività;
- A.2           Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:
  - o   Direttamente nella BDN con accesso tramite smart card;
  - o   Tramite A.S.L., organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato;
- A.3           Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell’azienda.

B.:           REGISTRO AZIENDALE E BDN

- B.1           Obbligo di registrazione della consistenza dell’allevamento (aggiornata almeno una volta l’anno) entro il mese di marzo dell’anno successivo nel registro aziendale e in BDN;
- B.2           Movimentazione dei capi tramite Modello 4 ovvero Dichiarazione di provenienza dell’animale, riportante il numero dei capi ed i relativi codici di identificazione aziendale e da allegare o registrare nel Registro aziendale e in BDN.
- B.3           Per i capi nati dal 01.01.2010: obbligo della registrazione sul registro aziendale delle marche auricolari individuali dei capi identificati elettronicamente;
- B.4           Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall’evento (nascita, decesso e movimentazione dei capi) e aggiornamento della BDN entro 7 giorni.

C.:           IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI



- C.1 Per i nati prima del 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale con tatuaggio riportante il codice aziendale più un secondo tatuaggio o un marchio auricolare riportante un codice progressivo individuale;
- C.2 Per i nati dopo il 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale (doppio marchio auricolare oppure un marchio più un tatuaggio) con codice identificativo rilasciato dalla BDN. Le marche auricolari non possono essere utilizzate in altri allevamenti;
- C.3 Per i nati dopo il 09.07.2005: capi di età inferiore a 12 mesi destinati al macello: Identificazione mediante unico marchio auricolare riportante almeno il codice aziendale (sia maschi che femmine).  
Agnelli: fino a 6 mesi di tempo per apporre la marcatura, se non lasciano l'allevamento prima;  
Per i capi nati dopo il 31/12/2009, obbligo di identificazione con tatuaggio o identificativo auricolare più identificativo elettronico.

RG

## ELENCO "B"

### CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: SANITA' PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE

**Atto B9 - Direttiva 91/414/CEE del Consiglio concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.**

**Articolo 3. A decorrere dal 14 giugno 2011 il presente riferimento all'art. 3 s'intende fatto all'art. 55 del Reg. CE 1107/09 (GUUE 24/11/2009 n. L309), il quale all'art.83 abroga la direttiva 91/414/CEE.**

#### *Recepimento)*

- Decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995 "Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" (G.U. n. 122 del 27 maggio 1995, S.O. n. 60) e successive modifiche e integrazioni;
- D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti" (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997) [art. 42] (G.U. del 18 luglio 2001 n. 165, S.O.) e successive modifiche e integrazioni;
- Circolare MiPAAF 30/10/2002 Modalità applicative dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari (G.U. n. 29 del 5 febbraio 2003, S.O. n. 18);
- Articolo 5 e allegato 5 del Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai "Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione" e successive modifiche e integrazioni (G.U. n. 292 del 14 dicembre 2004, S. O. n. 179) e successive modifiche e integrazioni.

#### *Recepimento regionale*

- DGR n. 2080 DEL 26/11/2002 "DPR 23/04/2001 n. 290 – aggiornamento DGR 571/2002 relativa alle disposizioni procedurali per il rilascio del certificato di abilitazione alla vendita e per il rilascio dell'autorizzazione all'acquisto ed utilizzo dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (ad esclusione dei prodotti di cui alla lettera "a", comma 2 dell'art. 2 del DPR 290/2001" pubblicata sul BUR Marche n. 132 del 20/12/2002

#### **Descrizione degli impegni**

Per le aziende i cui titolari siano acquirenti od utilizzatori di prodotti fitosanitari valgono gli impegni previsti dal D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 ed in particolare quelli previsti dalla Circolare del MiPAF del 30 ottobre 2002, in applicazione dell'art. 42 del D.P.R. citato.

Gli impegni si differenziano in relazione alla classificazione tossicologica dei prodotti utilizzati.

In relazione a quanto sopraindicato, le aziende devono rispettare i seguenti impegni:

- Obblighi validi per tutte le aziende:



- disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti e fertilizzazioni (quaderno di campagna);
  - rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato;
  - presenza dei dispositivi di protezione individuale previsti;
  - presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente;
  - nel caso di ricorso a contoterzista, scheda trattamento contoterzisti (all. 4 circolare ministeriale 30.10.2002 n. 32469);
- Obblighi validi per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN):
    - disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti (patentino);
    - disporre e conservare, per il periodo di un anno, le fatture d'acquisto nonché la copia dei moduli di acquisto (art. 42 c3 lettera a del D.P.R. 290/01); questi ultimi (di cui all'Allegato n.1 del D.P.R. 290/01) dovranno contenere:
      - le informazioni sul prodotto acquistato;
      - Le generalità dell'acquirente e gli estremi dell'autorizzazione all'acquisto e all'utilizzazione dei prodotti fitosanitari con classificazione di pericolo di Molto tossici, Tossici e Nocivi.

Di seguito sono riportati i dati che il registro deve contenere:

- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
- prodotto fitosanitario utilizzato e quantità;
- superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;
- avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;
- registrazione delle fasi fenologiche/agronomiche principali di ogni coltura: semina o trapianto inizio fioritura e raccolta.

Il registro deve essere aggiornato entro trenta giorni dall'esecuzione di ogni trattamento.

Inoltre si sottolinea che:

1. la presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme pur essendo un impegno diretto solo per l'Atto B11; pertanto, l'inosservanza di questo impegno, in quanto tale, viene considerata una non conformità per l'Atto B11. Ciononostante, dato che la corretta tenuta del registro è necessaria per la verifica della corretta utilizzazione dei prodotti fitosanitari, l'assenza del registro o la sua non conformità ha conseguenze anche per il presente Atto.
2. la presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari è un impegno previsto:
  - a. dal presente Atto, per quanto attiene alla verifica delle quantità di prodotti fitosanitari acquistati, utilizzati e immagazzinati;
  - b. all'Atto A2, per quanto riguarda la dispersione nell'ambiente di sostanze pericolose;
  - c. all'Atto B11, per quanto attiene al pericolo di contaminazione delle derrate prodotte.

V

Rg



**Atto B10 - Direttiva 96/22/CE del Consiglio, e successive modifiche apportate dalla direttiva 2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e abrogazione delle direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE.**

**Articolo 3 lettere a), b), d), ed e), e articoli, 4, 5 e 7.**

**Recepimento)**

- Decreto dirigenziale del 14/10/2004 del Ministero della Salute (G.U. n. 245 del 18 ottobre 2004);
- Decreto legislativo n. 158 del 16 marzo 2006 "Attuazione della direttiva 2003/74/CE concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336" (G.U. n. 98 del 28 aprile 2006) e successive modifiche e integrazioni.

**Descrizione degli impegni**

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto legislativo n. 158 del 16.03.2006.

In particolare, gli allevamenti di bovini, bufalini, suini, ovi-caprini, equini, avicoli, acquacoltura (trote, anguille), conigli, selvaggina d'allevamento e/o i produttori di latte vaccino, uova, miele devono rispettare le prescrizioni previste dalla vigente normativa, salvo deroghe ed esclusioni:

- divieto di somministrazione agli animali d'azienda di sostanza ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena, di stilbeni e di sostanze beta-agoniste nonché di qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante. Alcune di queste sostanze possono tuttavia essere impiegate a scopo terapeutico o zootecnico, purché ne sia in questo caso controllato l'uso sotto prescrizione medico-veterinaria con limitazione della possibilità di somministrazione solo da parte di un medico veterinario ad animali chiaramente identificati;
- divieto di destino alla commercializzazione di animali o di prodotti da essi derivati (latte, uova, carne, ecc.) ai quali siano stati somministrati per qualsiasi via o metodo medicinali veterinari contenenti sostanze tireostatiche, stilbeni, prodotti contenenti tali sostanze o loro derivati oppure siano state somministrate illecitamente sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene, oppure, in caso di trattamento con sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene effettuato nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 del D. Lgs. 158/2006 (uso terapeutico o zootecnico), non sia rispettato il tempo di sospensione.

GIUNTA REGIONALE

**Atto B11 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare.**

**Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1)\*, 18, 19 e 20.**

\*attuato in particolare da:

- **Articoli 2, 4 e 5 del Regolamento (CE) n. 2377/90 del Consiglio, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale, come confermati dall'art. 29 del Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;**
- **Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1, e allegato I parte "A" (cap. II, sez. 4 (lettere g, h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a, b, d) e e)) e sez. 9 (lettere a) e c))));**
- **Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari di origine animale (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) ed e); cap. I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1 (lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);**
- **Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (G.U.C.E. L 035 dell'8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) e e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (cap. 1 e 2), articolo 5, paragrafo 6;**
- **Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U.U.E. 16 marzo 2005, n. L 70): articolo 18.**

*Applicazione )*

- **Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 27 maggio 2004 recante "rintracciabilità e scadenza del latte fresco" (G.U. n.152 del 1° luglio 2004) e sue modifiche e integrazioni;**
- **Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005 recante "linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte" (G.U. n. 30 del 7 febbraio 2005);**
- **Linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 15 dicembre 2005 (S.O. alla G.U. n. 294 del 19 dicembre 2005 ).**
- **Provvedimento 18 aprile 2007, n. 84/CSR Intesa, ai sensi dell'art. 8, c. 6 della L. 05.06.2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano su «Linee guida vincolanti per la gestione operativa del sistema di allerta rapida per mangimi» (G.U. n. 107 del 10 maggio 2007).**
- **Decreto del Ministro della salute 9 agosto 2002 "Recepimento della direttiva n. 2002/42/CE e modifica del D.M. 19 maggio 2000 del Ministro della sanità, concernente**

PG

- i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione.” (G.U. n. 265 del 12 Novembre 2002);**
- **Articolo 4 e allegati 2, 3, 4 del Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione (G.U. n. 292 del 14 dicembre 2004 - S. O. n. 179) e successive modifiche e integrazioni;**
  - **D.Lgs. 16 marzo 2006 n. 158 “Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonchè abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336.” (G.U. 28 aprile 2006, n. 98)**

### **Descrizione degli impegni**

Le aziende produttrici devono rispettare il complesso degli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare per il loro settore di attività, in funzione del processo produttivo realizzato.

A tal fine si distinguono i seguenti settori della produzione primaria:

1. produzioni animali;
2. produzioni vegetali;
3. produzione di latte crudo;
4. produzione di uova;
5. produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.

#### Produzioni animali – Impegni a carico dell'azienda

- 1.a. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;
- 1.b. prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti, attraverso opportune misure precauzionali;
- 1.c. assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma;
- 1.d. tenere opportuna registrazione di:
  - i. natura e origine degli alimenti e mangimi somministrati agli animali;
  - ii. prodotti medicinali veterinari o altri trattamenti curativi somministrati agli animali;
  - iii. i risultati di ogni analisi effettuata sugli animali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana;
  - iv. ogni rapporto o controllo effettuato sugli animali o sui prodotti di origine animale;
- 1.e. immagazzinare gli alimenti destinati agli animali separatamente da prodotti chimici o da altri prodotti o sostanze proibite per l'alimentazione animale;
- 1.f. immagazzinare e manipolare separatamente gli alimenti trattati a scopi medici, destinati a determinate categorie di animali, al fine di ridurre il rischio che siano somministrati impropriamente o che si verifichino contaminazioni.

#### Produzioni vegetali – Impegni a carico dell'azienda

- 2.a. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;
- 2.b. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, così come previsto dalla norma;



- 3.c. tenere opportuna registrazione<sup>2</sup> di:
- i. ogni uso di prodotti fitosanitari<sup>3</sup>;
  - ii. i risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana.

#### Produzione di latte crudo – Impegni a carico dell'azienda

- 3.a. assicurare che il latte provenga da animali:
- i. in buona salute, che non presentino segni di malattie o di ferite che possano causare contaminazione del latte;
  - ii. ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali;
  - iii. che abbiano rispettato i previsti tempi di sospensione dalla produzione, nei casi di utilizzazione di prodotti o sostanze ammesse;
  - iv. ufficialmente esenti di brucellosi e da tubercolosi oppure utilizzabile a seguito dell'autorizzazione dell'autorità competente;
- 3.b. assicurare che le strutture e gli impianti rispondano a determinati requisiti minimi:
- i. deve essere efficacemente assicurato l'isolamento degli animali infetti o che si sospetta siano affetti da brucellosi o tubercolosi, in modo da evitare conseguenze negative per il latte di altri animali;
  - ii. le attrezzature ed i locali dove il latte è munto, immagazzinato, manipolato e refrigerato devono essere posizionati e costruiti in modo da limitare i rischi della contaminazione del latte;
  - iii. i locali dove il latte è stoccato devono avere adeguati impianti di refrigerazione, essere protetti contro agenti infestanti ed essere separati dai locali dove gli animali sono ospitati;
  - iv. i materiali, gli utensili, contenitori, superfici, con i quali è previsto che venga in contatto il latte, devono essere costituiti da materiale non tossico e devono essere facili da lavare e disinfettare;
  - v. l'attività di lavaggio e disinfezione degli impianti e contenitori deve essere effettuata dopo ogni utilizzo;
- 3.c. assicurare che le operazioni di mungitura e trasporto del latte avvengano secondo modalità adatte a garantire pulizia, igiene e corrette condizioni di stoccaggio:
- i. lavaggio della mammella prima della mungitura;
  - ii. scarto del latte proveniente dagli animali sotto trattamento medico;
  - iii. stoccaggio e refrigerazione del latte appena munto, in relazione alla cadenza di raccolta e dei disciplinari di produzione di prodotti trasformati;
- 3.d. assicurare la completa rintracciabilità del latte prodotto, attraverso:
- i. per i produttori di latte alimentare fresco: la predisposizione di un Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte;
  - ii. per i produttori di latte crudo: l'identificazione, la documentazione e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione.

#### Produzione di uova – Impegni a carico dell'azienda

- 4.a. assicurare che, all'interno dei locali aziendali, le uova siano conservate pulite, asciutte, lontane da fonti di odori estranei e dall'esposizione diretta alla luce solare, protette dagli urti in maniera efficace;

<sup>2</sup> Per "opportuna registrazione" si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc..

<sup>3</sup> tranne che per l'uso esclusivo in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo.

13

- 4.b. identificazione, documentazione e registrazione delle uova vendute e loro prima destinazione.

Produzione di mangimi o alimenti per gli animali – Impegni a carico dell'azienda

- 5.a. registrazione dell'operatore all'autorità regionale competente, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera a) del Reg. (CE) 183/05, in quanto requisito obbligatorio per poter svolgere l'attività.
- 5.b. curare il corretto stoccaggio e manipolazione dei mangimi o alimenti per animali al fine di prevenire ogni contaminazione biologica, fisica o chimica dei mangimi stessi;
- 5.c. tenere nella giusta considerazione i risultati delle analisi realizzate su campioni prelevati su prodotti primari a altri campioni rilevanti ai fini della sicurezza dei mangimi;
- 5.d. tenere opportuna registrazione<sup>4</sup> di:
- i. ogni uso di prodotti fitosanitari e biocidi;
  - ii. l'uso di semente geneticamente modificata;
  - iii. la provenienza e la quantità di ogni elemento costitutivo del mangime e la destinazione e quantità di ogni output di mangime.

Per i produttori di latte fresco, il Manuale di cui al punto 3.d.i deve contenere le seguenti informazioni:

**Parte Generale**

- denominazione Azienda;
- data di emissione;
- data ultima revisione;
- firma del legale rappresentante;
- n° di pagine complessive;

*indice*

- definizioni;
- riferimenti normativi;
- modalità di gestione della documentazione;
- modalità di gestione delle non conformità.

**Parte Speciale (riferita al ruolo di produttore nella filiera del latte fresco)**

- denominazione Azienda;
- data di emissione;
- data ultima revisione;
- firma del legale rappresentante;
- n° di pagine complessive;

*indice*

- finalità;
- latte venduto e sua destinazione.

Il titolare dell'attività è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione che comprende anche tutte le registrazioni utilizzate ai fini della rintracciabilità del latte.

Il Manuale e la documentazione deve comunque essere sempre presente e reperibile in azienda, anche in copia.

Per quanto attiene all'evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, occorre tenere in considerazione che alcuni elementi d'impegno sono controllati secondo le procedure previste per altri Atti.

<sup>4</sup> Per "opportuna registrazione" si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc..

particolare gli impegni:

*prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso il cibo, attraverso (con) opportune misure precauzionali – viene controllato nell'ambito dell'Atto B12;*

- 1.c *assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma – viene controllato anche per l'Atto B10;*
- 2.b *assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, erbicidi e pesticidi, così come previsto dalla norma – viene controllato nell'ambito dell'Atto B9;*
- 3.a. *ii ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali – viene controllato nell'ambito dell'Atto B10.*

Occorre inoltre segnalare che le attività di registrazione dei trattamenti fitosanitari e pesticidi, a carico delle aziende che, a vario titolo, producono prodotti vegetali, sono considerate come impegno diretto solo per il presente Atto, ancorché sono condizioni necessarie per rispetto dell'Atto B9.

**Atto B12 - Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili.**

**Articoli 7, 11, 12, 13 e 15.**

Si applicano gli impegni previsti dal regolamento succitato dietro indicazioni dei medici veterinari pubblici competenti per territorio.

**Atto B13 - Direttiva 85/511/CEE del Consiglio concernente misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, abrogata dalla direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica.**

**Articolo 3.**

*Recepimento)*

- **Articolo 3 del Decreto Legislativo 18 settembre 2006, n. 274 “Attuazione della direttiva 2003/85/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica” (G.U. n. 258 del 6 novembre 2006, S.O. n. 210).**

**Descrizione degli impegni**

Le aziende devono rispettare gli adempimenti e i divieti contenuti nell'art. 3 del Decreto Legislativo 18 settembre 2006, n. 274.

**Atto B14 - Direttiva 92/119/CEE del Consiglio concernente l'introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini.**



**Articolo 3.**

*Recepimento)*

- D.P.R. n. 362 del 17 maggio 1996 relativo alla "Introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini" (G.U. n.115 del 10 luglio 1996, S.O. n.115) e sue modifiche e integrazioni.

**Descrizione degli impegni**

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nell'art. 2 del D.P.R. n. 362 del 17 maggio 1996, relativo alla "Introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini" (GU n. 115 del 10.7.1996 SO n. 115).

In particolare, l'obbligo di notifica immediata dei casi sospetti o palesi di:

- Peste bovina;
- Peste dei piccoli ruminanti;
- Malattia vescicolare dei suini;
- Febbre catarrale maligna degli ovini;
- Malattia emorragica epizootica dei cervi;
- Vaiolo degli ovicapriini;
- Stomatite vescicolare;
- Peste suina africana;
- Dermatite nodulare contagiosa;
- Febbre della Rift Valley.

**Atto B15 - Direttiva 2000/75/CE del Consiglio che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini.**

**Articolo 3.**

*Recepimento)*

- Articolo 3 del Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225 recante "Attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo «lingua blu» degli ovini" (G.U. n. 194 del 22 agosto 2003, S.O. n. 138).

**Descrizione degli impegni**

Le aziende devono rispettare l'art. 3 del D. Lgs. n. 225 del 9 luglio 2003. che consiste nell'obbligo di notifica immediata dei casi sospetti o palesi di febbre catarrale degli ovini (lingua blu).

CAMPO DI CONDIZIONALITA' BENESSERE DEGLI ANIMALI

**Atto C16 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (Versione codificata). (G.U.U.E. 15 gennaio 2009, n. L 10)**

**che abroga la Direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.**

**Articoli 3 e 4.**

*Recepimento)*

- Decreto legislativo n. 533 del 30 dicembre 1992 “Attuazione della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli” (G.U. n. 7 dell’11 gennaio 1993, S.O.) modificato dal DLgs. 1° settembre 1998, n. 331 (attuazione della direttiva 97/2/CE) - G.U. n. 224 del 25 settembre 1998 – rettifica sulla G.U. n. 181 del 04 agosto 1999;

**Descrizione degli impegni**

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 533 del 30 dicembre 1992 e nel D. Lgs. 331/1998.

**Atto C17 – Direttiva 2008/120/del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (Versione codificata). (G.U.U.E. 18 febbraio 2009, n. L 47) che abroga la Direttiva 91/630/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, e successive modifiche, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.**

**Articolo 3 e articolo 4.**

*Recepimento)*

- Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534 – Attuazione delle direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (S.O. alla G.U. 11 gennaio 1993 n. 7) modificato dal DLgs. 20 febbraio 2004, n. 53 (attuazione delle direttive 2001/88/CE e 2001/93/CE) – (G.U. n. 49 del 28 febbraio 2004);

**Descrizione degli impegni**

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 534 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche e integrazioni

**Atto C18 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.**



**Articolo 4.**

**Recepimento)**

- Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" (G.U. n. 95 del 24 aprile 2001), modificato dalla Legge 27 dicembre 2004, n. 306 (G.U. n. 302 del 27 dicembre 2004);
- Circolare del Ministero della Salute del 5 novembre 2001, n. 10 – (G.U. n. 277 del 28 novembre 2001).

**Descrizione degli impegni**

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 146, del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni.

19




## ALLEGATO 2

---

**ELENCO DELLE NORME E DEGLI STANDARD PER IL**  
**MANTENIMENTO**  
**DEI TERRENI IN BUONE CONDIZIONI**  
**AGRONOMICHE E AMBIENTALI DI CUI ALL'ARTICOLO 6 E**  
**AL'ELLEGATO III DEL REGOLAMENTO (CE) N.73/09**

---

## CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE AMBIENTALI



**OBIETTIVO 1: EROSIONE DEL SUOLO: Proteggere il suolo mediante misure idonee**

**NORMA 1: Misure per la protezione del suolo**

### Standard 1.1: Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche

#### Ambito di applicazione:

- per l'impegno di cui alla lettera a): Seminativi (superfici di cui alla lettera a) dell'articolo 3 comma 6 del D.M. 30125/2009);
- per gli impegni di cui alle lettere b) e c): tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f), articolo 3 comma 6 del D.M. 30125/2009).

#### Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione, si applicano gli impegni di seguito elencati.

- a) La realizzazione di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata nei fossi collettori e negli alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. Tale impegno interessa i terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni.
- b) Il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.
- c) La manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura, rivolta alla gestione e alla conservazione delle scoline e dei canali collettori (presenti ai margini dei campi), al fine di garantire l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque.

Sono esenti dall'impegno di cui alla lettera a) le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria.

Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione del suddetto standard la condizionalità è da ritenersi rispettata.

#### Intervento della Regione

A norma dell'articolo 22 comma 1 del decreto n. 10346 del 13/5/2011, a livello regionale il presente standard prevede i seguenti impegni:

- in relazione all'impegno a) su terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni la realizzazione di solchi acquai temporanei. I solchi acquai temporanei devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore a metri 80. Nel caso di ricorso alla deroga, in considerazione dell'elevata acclività o dell'assenza di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi temporanei, è necessario realizzare fasce inerbite. Queste sono finalizzate al contenimento dell'erosione e realizzate ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza non inferiore a metri 5, ad una distanza tra loro non superiore a metri 60 e con modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori.
- In relazione all'impegno b), è previsto il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.
- In relazione all'impegno c) è obbligatoria la manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura.



## Deroghe


In relazione all'impegno di cui alla lettera a), sono ammesse laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai, o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, o nelle zone con suoli con evidenti fenomeni di soliflusso, così come individuate dalla Regione o Provincia autonoma.

In tali casi, è necessario attuare gli impegni alternativi previsti (fasce inerbite o altri interventi conservativi equivalenti) finalizzati a proteggere il suolo dall'erosione.

In relazione all'impegno previsto alla lettera c):

1. sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
2. in presenza di drenaggio sotterraneo;
3. in caso di trasformazione fondiaria, è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. E' obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante.

## Standard 1.2: Copertura minima del suolo



### Ambito di applicazione:

- per l'impegno di cui alla lettera a): Superfici a seminativo non più utilizzate per la produzione di cui alla lettera b) dell'articolo 3 comma 6 del D.M. 30125/2009.
- per l'impegno di cui alla lettera b): tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f), articolo 3 comma 6 del presente decreto), con l'esclusione delle superfici non più utilizzate a fini produttivi di cui alla lettera b) dell'articolo 3 comma 6 del D.M. 30125/2009.

### Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare la copertura minima del suolo, prevenendo fenomeni erosivi, le superfici agricole sono soggette ai seguenti impegni:

- a. per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini di produzione e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;
- b. per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso:
  - assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo;
  - o, in alternativa, adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).

### Intervento della Regione

A norma dell'art.22 comma 3 del DM 10346 del 13/5/2011, in riferimento all'impegno a), vige l'obbligo di assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminativa, durante tutto l'anno per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini produttivi e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni.

In riferimento all'impegno b); si deve assicurare una copertura vegetale, o, in alternativa, l'adozione di tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la di scissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali ecc.) nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 novembre e il 15 febbraio, per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso.

In ogni caso, per tutti i terreni di cui sopra, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire dal 15 novembre.

### Deroghe

Per l'impegno di cui alla lettera a), sono ammesse le seguenti deroghe:

1. la pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2. per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3. nel caso di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
5. nel caso di lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;

UNITA  
IONALE

Per l'impegno di cui alla lettera b) per le superfici oggetto di domanda di estirpazione e/o re-  
impianto di vigneti, ai sensi del regolamento (CE) 1234/2007, sono ammesse le lavorazioni  
funzionali all'esecuzione dell'intervento.

**Standard 1.3: Mantenimento dei terrazzamenti**

**Ambito di applicazione:** Tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f) dell'articolo 3  
comma 6 del D.M. 30125/2009.

**Descrizione dello standard e degli impegni**

Al fine di assicurare la protezione del suolo dall'erosione nei casi di terreni terrazzati, lo standard  
prevede il divieto di eliminare i terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco  
oppure da una scarpata inerbita.

**Intervento della Regione**

A norma dell'art. 22 comma 3 del DM 10346 de 13/5/2011, a livello regionale il presente standard  
prevede il divieto di eliminare i terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco  
oppure da una scarpata inerbita.

**Deroghe**

In riferimento all'impegno sopraindicato è consentita la deroga nel caso di rimodellamento dei  
terrazzamenti mantenendone la funzionalità allo scopo di renderli economicamente validi e  
meccanizzabili.

Y

RG

**OBIETTIVO 2: SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO: Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche**

**NORMA 2: Misure per il mantenimento dei livelli di sostanza organica nel suolo**

**Standard 2.1: Gestione delle stoppie**

**Ambito di applicazione:** Superfici a seminativo (superfici di cui alle lettere a) dell'articolo 3 comma 6 del DM n. 30125 del 22/12/2009).

**Descrizione dello standard e degli impegni**

Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo, nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali.

È pertanto vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie.

**Intervento della Regione**

A norma dell'articolo 22 comma 1 del DM 10346 del 13/5/2011, il presente standard prevede:

- divieto della bruciatura delle stoppie e delle paglie.

Nel caso di ricorso alla deroga di cui ai punti 1 e 2, è necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica.

**Deroghe**

La bruciatura delle stoppie e delle paglie è ammessa:

1. nei casi previsti dall'articolo 19 della legge regionale n. 6 del 23 febbraio 2005 "Legge forestale regionale" – BURM n. 25 del 13/03/2005 se l'area non ricade, anche parzialmente all'interno dei siti di importanza comunitaria, delle zone speciali di conservazione o delle zone di protezione speciale, individuati ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE. In queste aree, in assenza di una valutazione da parte della competente autorità di gestione, opera il divieto.
2. interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente.



## Standard 2.2: Avvicendamento delle colture

**Ambito di applicazione:** Superfici a seminativo (superfici di cui alla lettera a), articolo 3 comma 6 del DM n. 30125 del 22/12/2009).

### Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di mantenere il livello di sostanza organica nel suolo e di salvaguardare la sua struttura, è opportuno favorire l'avvicendamento delle colture sullo stesso appezzamento di terreno agricolo.

Pertanto, non potranno avere una durata superiore a cinque anni le monosuccessioni dei seguenti cereali: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro, mais e sorgo.

Per monosuccessione di cereali s'intende la coltivazione dello stesso cereale sul medesimo appezzamento per 2 o più anni consecutivi.

Il computo degli anni di monosuccessione decorre a partire dall'anno 2008

Non interrompono la monosuccessione le colture intercalari in secondo raccolto.

La successione dei seguenti cereali (frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro) è considerata, ai fini del presente standard, come monosuccessione dello stesso cereale.

### Intervento della Regione

A norma dell'articolo 22 comma 1 del decreto n. 10346 del 13/5/2011, a livello regionale il presente standard prevede:

- durata massima delle monosuccessioni pari a cinque anni. Nel caso di ricorso alla deroga di cui al successivo punto 1 e di accertamento della diminuzione del livello di sostanza organica, è necessario effettuare interventi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica.

### Deroghe

Rispetto allo standard sopraindicato la deroga è ammessa nei seguenti casi:

1. dimostrazione del mantenimento del livello di sostanza organica, mediante analisi del terreno da eseguirsi, in conformità alle metodologie ufficiali, in uno degli anni del periodo di monosuccessione e dopo il raccolto del cereale coltivato nel "periodo in deroga". Per "periodo in deroga" si intende ogni anno successivo al termine della durata massima prevista per la monosuccessione;

**OBIETTIVO 3: STRUTTURA DEL SUOLO: Mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate**

**NORMA 3: Misure per la protezione della struttura del suolo**



**Standard 3.1: Uso adeguato delle macchine**

**Ambito di applicazione:** Tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f), articolo 3 comma 6 del DM n. 30125 del 22/12/2009).

**Descrizione dello standard e degli impegni**

Al fine di mantenere la struttura del suolo, il presente standard stabilisce che gli agricoltori devono assicurare un uso adeguato delle macchine nelle lavorazioni del terreno.

E' quindi prevista l' esecuzione delle lavorazioni del terreno in condizioni di umidità appropriate (stato di "tempera") e con modalità d'uso delle macchine tale da evitare il deterioramento della struttura del suolo.

**Intervento della Regione**

A norma dell'articolo 22 comma 1 del decreto n. 30125 del 22/12/2009, a livello regionale il presente standard prescrive l' esecuzione delle lavorazioni del terreno in condizioni di umidità appropriate (stato di "tempera") e con modalità d'uso delle macchine tali da evitare il deterioramento della struttura del suolo.

Sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.



**OBIETTIVO 4: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO: Assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat**

**NORMA 4: Misure per il mantenimento dei terreni e degli habitat**

#### **Standard 4.1: Protezione del pascolo permanente**

**Ambito di applicazione:** Pascolo permanente (superfici di cui alla lettera c) dell'articolo 3 comma 6 del DM n. 30125 del 22/12/2009).

#### **Descrizione dello standard e degli impegni**

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat, tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette agli impegni di cui ai successivi punti a), b) e c):

- a) divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1122/09 e successive modifiche e integrazioni;
- b) divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all'interno dei siti di importanza comunitaria, delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;
- c) esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque.

#### **Intervento della Regione**

A norma dell'articolo 22 comma 1 del decreto n. 30125 del 22/12/2009, a livello regionale il presente standard prescrive i seguenti impegni:

- a) divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1122/09 e successive modifiche e integrazioni;
- b) divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all'interno dei siti di importanza comunitaria, delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;
- c) esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque.

#### **Deroghe**

In ordine ai precedenti impegni di cui alle lettere a) e c), sono ammesse deroghe nel caso in cui il regolamento (CE) n. 1122/09 e specifiche disposizioni comunitarie e nazionali prevedano interventi agronomici e/o adempimenti diversi da quelli del presente standard.



**Ambito di applicazione:** Tutte le superfici come definite alla lettera f) dell'art. 3 comma 6 del presente decreto, ad esclusione degli oliveti (superfici di cui alla lettera d) articolo 3 comma 6 del presente decreto) e dei vigneti (superfici di cui alla lettera e), articolo 3 comma 6 del DM n. 30125 del 22/12/2009), nonché del pascolo permanente (superfici di cui alla lettera c) articolo 3 comma 6 del DM n. 30125 del 22/12/2009).

#### **Descrizione dello standard e degli impegni**

Al fine di evitare l'abbandono progressivo delle superfici agricole, prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi, in particolare nelle condizioni di siccità, evitare la diffusione delle infestanti e di tutelare la fauna selvatica, le superfici sono soggette all'attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio o altre operazioni equivalenti, e relativi periodi di divieto.

#### **Intervento della Regione**

A norma dell'articolo 22 comma 1 del decreto n. 10346 del 13/5/2011, a livello regionale il presente standard prevede il rispetto delle prescrizioni precedentemente indicate, con l'esecuzione di un numero di interventi di sfalcio, o altri interventi ammessi (es. trinciatura), pari ad almeno uno l'anno.

Per le aree individuate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE, il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno.

Per le altre aree il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è compreso fra il 15 marzo e il 15 luglio di ogni anno.

E' fatto comunque obbligo di eseguire sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.

#### **Deroghe**

1. Sono escluse le superfici ordinariamente coltivate e gestite.
2. Operazioni di sfalcio o trinciatura, da eseguirsi in deroga alle epoche prestabilite, al fine di evitare la fioritura delle piante infestanti e quindi la successiva disseminazione. E' comunque escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico erboso.

La deroga di cui al punto 2 non si applica ai terreni ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000, ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, salvo diversa indicazione dell'autorità di gestione dell'area.



### Standard 4.3: Mantenimento degli oliveti e dei vigneti in buone condizioni vegetative

**Ambito di applicazione:** oliveti (superfici di cui alla lettera d) articolo 3 comma 6 del presente decreto) e vigneti (superfici di cui alla lettera e), articolo 3 comma 6 del DM n. 30125 del 22/12/2011).

#### Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat e l'abbandono, gli oliveti ed i vigneti sono mantenuti in buone condizioni vegetative mediante attuazione di tecniche colturali rivolte alla pianta, allo scopo di mantenere un equilibrato sviluppo vegetativo dell'impianto, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali, nonché evitare la propagazione delle infestanti ed il rischio di incendi.

#### Intervento della Regione

A norma dell'articolo 22 comma 1 del decreto n. 30125 del 22/12/2009, a livello regionale il presente standard prevede :

- per gli oliveti la potatura almeno una volta ogni 5 anni e, con frequenza almeno triennale, i seguenti interventi: l'eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare la chioma delle piante; la spollonatura degli olivi;
- per i vigneti l'esecuzione della potatura invernale entro il 30 maggio di ciascun anno e almeno una volta ogni tre anni l'eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare le piante di vite.

#### Deroghe

Sono ammesse deroghe agli impegni sopraindicati nei seguenti casi:

- in presenza di motivazioni di ordine fitosanitario;
- per i terreni compresi nelle aree di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e dei Parchi Nazionali e Regionali, ove previsto da specifiche disposizioni applicabili sul territorio regionale.

## Standard 4.4: Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

**Ambito di applicazione:** tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f) dell'articolo 3 comma 6 del DM n. 30125 del 22/12/2009 ).

### Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull'intero territorio nazionale, è stabilito come impegno il rispetto dei provvedimenti nazionali e regionali di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio, ove determinano impegni cogenti, compresa la non eliminazione di muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, laddove prevista dai suddetti provvedimenti.

### Intervento della Regione

A norma dell'articolo 22 comma 1 del decreto n. 10346 del 13/5/2011, a livello regionale il presente standard prevede:

- gli impegni sopra descritti, che prevedono il rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, nonché la non eliminazione di muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari. Ai fini dell'individuazione dell'elemento caratteristico del paesaggio per il suo mantenimento, è stabilita una lunghezza lineare minima di 25 metri. Per filare si intende un andamento lineare e/o sinuoso caratterizzato dalla ripetizione di elementi arborei in successione o alternati; per alberi isolati sono da intendersi gli esemplari arborei identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali o tutelati da legislazione regionale o nazionale.
- Nelle aree perimetrate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e/o della direttiva 92/43/CEE, il rispetto dei relativi provvedimenti regionali riportati nella Parte Prima del presente documento: *Atti A1 e A5*);
- il divieto di distruzione o manomissione dei seguenti elementi diffusi del paesaggio agrario: querce isolate, querce a gruppi sparsi, alberature stradali, alberature poderali, siepi stradali e poderali, vegetazione ripariale, macchie e boschi residui .

### Deroghe

- Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle Autorità Competenti.
- Formazioni arbustive od arboree, realizzate anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità.
- Interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo/arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze.
- Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc ...) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosì (ad es. rovo).
- Per l'estirpazione di alberi isolati, in filare o in gruppi, appartenenti all'elenco delle specie protette di cui all'art. 20 della L.R. 6/2005 (B.U.R.M. n. 25 del 10/03/2005), valgono le deroghe e le disposizioni previste dall'art. 21 della stessa legge regionale. Per l'estirpazione delle siepi valgono le deroghe e le disposizioni previste dall'art. 24 della L.R. 6/2005

UNTA  
NONA

#### Standard 4.5: Divieto di estirpazione degli olivi

**Ambito di applicazione:** tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f) dell'articolo 3 comma 6 del DM 30125 del 22/12/2009).

#### **Descrizione dello standard e degli impegni**

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni olivetati e delle singole piante di olivo, è disposto il divieto di estirpazione delle piante di olivo ai sensi del Decreto Legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1945, n.475. s.m.i.

#### **Intervento della Regione**

A norma dell'articolo 22 comma 1 del decreto n. 10346 del 13/5/2011, a livello regionale il presente standard prevede:

- il divieto di estirpazione delle piante di olivo.

#### **Deroghe**

La deroga all'impegno sopraindicato è ammessa nei casi di reimpianto autorizzato o di estirpazione autorizzata dall'autorità competente in base a quanto previsto dal Decreto Luogotenenziale 475 del 1945, o da specifiche leggi regionali vigenti.

Y

Rg



#### **Standard 4.6: Densità di bestiame minime e/o regimi adeguati**

**Ambito di applicazione:** pascolo permanente (superfici di cui alla lettera c) dell'articolo 3 comma 6 del DM n. 30125 del 22/12/2009).

#### **Descrizione dello standard e degli impegni**

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento dell'habitat, tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette al rispetto della densità di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata.

#### **Intervento della Regione**

A norma dell'articolo 22 comma 1 del decreto n. 30125 del 22/12/2009, a livello regionale il presente standard prevede:

- il rispetto della densità di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata; il carico massimo non può essere superiore a 4 UBA/Ha anno, mentre il carico minimo non può essere inferiore a 0,2 UBA/Ha anno. Per le superfici a prato permanente è considerato regime adeguato anche la pratica dello sfalcio da effettuarsi almeno una volta all'anno.

#### **Deroghe**

Nel caso di interventi agronomici e/o impegni, diversi da quelli del presente standard, ove previsti dal regolamento (CE) n. 1122/09 .

pg



**OBIETTIVO 5: PROTEZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE:** Proteggere le acque dall'inquinamento e dal ruscellamento e gestire l'utilizzo delle risorse idriche

**NORMA 5: Misure per la protezione e la gestione delle acque**

**Standard 5.1: Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto a autorizzazione**

**Ambito di applicazione:** tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f), articolo 3 comma 6 del DM 30125 del 22/12/2009).

#### **Descrizione dello standard e degli impegni**

Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente.

Lo standard si ritiene rispettato qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione.

#### **Intervento della Regione**

A norma dell'articolo 22 comma 1 del decreto n. 30125 del 22/12/2009, a livello regionale il presente standard prevede:

- per le aziende che utilizzano le acque ai fini irrigui il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, cartelle esattoriali, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della L.R. n. 5/06.

Lo standard si ritiene rispettato qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione (*per informazioni rivolgersi agli uffici ex Genio Civile della Provincia / Consorzi di Bonifica competenti per territorio*).

GIU  
REGIK

ALLEGATO ALLA DELIBERA  
N° 1254 DEL 26 SET 2011

“All. B” alla DGR n. 1254 del 26/9 /2011 (BURM n. del )



**REGIONE MARCHE**  
GIUNTA REGIONALE

SERVIZIO AGRICOLTURA, FORESTAZIONE E PESCA  
P.F. Struttura Decentrata Agricoltura e Irrigazione  
Via Tiziano, 44 - 60125 ANCONA

**RECEPIMENTO DEL DECRETO MINISTERIALE**

**n. 10346 del 13 MAGGIO 2011**

**CONDIZIONALITA' REGIONE MARCHE ANNO 2011**

Rg



**REGISTRO**  
**TRATTAMENTI E FERTILIZZAZIONI EFFETTUATI**  
**ANNO** \_\_\_\_\_

DENOMINAZIONE AZIENDA \_\_\_\_\_

RAPPRESENTANTE LEGALE \_\_\_\_\_

INDIRIZZO<sup>1</sup> \_\_\_\_\_

Cod. CUA \_\_\_\_\_

Si precisa che la compilazione di questo registro relativamente alla voce fertilizzazioni non è vincolante ai fini della condizionalità al di fuori delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (ZVN), pertanto, è obbligatoria soltanto la registrazione in queste aree dei fertilizzanti azotati.

Le registrazioni debbono essere effettuate entro 30 giorni dall'effettuazione del trattamento o concimazione (sia organica che minerale).

Il registro, che non deve essere vidimato, deve essere conservato presso l'azienda per almeno un anno dopo l'anno di riferimento e reso disponibile a tutti gli organi di controllo preposti.

In caso di trattamento effettuato da ditte contoterziste allegare al registro la "SCHEDA TRATTAMENTO CONTOTERZISTI".

<sup>1</sup> Indicare la sede legale o, in alternativa, il centro aziendale.





**SCHEDA  
TRATTAMENTO CONTOTERZISTI**

<b>Ragione sociale:</b>	_____	
<b>Indirizzo:</b>	_____	
<b>Capitale sociale:</b>	_____	
<b>Partita IVA:</b>	_____	
<b>Registro imprese di:</b>	_____	<b>n. iscrizione</b> _____
<b>Spettabile (1)</b>	_____ _____ _____	

**DICHIARAZIONE DI AVVENUTO TRATTAMENTO  
CON PRODOTTI FITOSANITARI E LORO COADIUVANTI**

Autorizzazione <sup>(2)</sup> rilasciata da _____ in data _____	
Titolare autorizzazione <sup>(3)</sup> _____	
Tipo di coltura trattata _____	Estensione (in ha) _____
Nome del prodotto utilizzato <sup>(4)</sup> _____	
Quantità _____	kg. _____ Lt. _____
Data inizio trattamento _____	Data fine trattamento _____
Data _____	
Firma <sup>(5)</sup> _____	
Per ricevuta <sup>(6)</sup> _____	

**NOTE**

- (1) Dati azienda committente
- (2) "Patentino"; da compilare solo in caso di trattamenti effettuati con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti molto tossici, tossici o nocivi.
- (3) Dati della persona, titolare del "patentino", che ha effettuato il trattamento.
- (4) Denominazione commerciale.
- (5) Legale rappresentante azienda agromeccanica.
- (6) Firma legale rappresentante azienda committente.



**REGIONE MARCHE - GIUNTA REGIONALE  
SEGRETERIA DELLA GIUNTA**

La presente copia, composta di n. 45... fogli,  
è conforme all'originale depositato presso questo  
ufficio (art. 18 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) e  
viene rilasciata in carta libera per uso amministrativo.

Ancona, li ..... 30 SET 2011

L'INCARICATO  
(Santoni Serena) (la)  
*Santoni Serena*

*RS*